ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

ANNALI

SEZIONE DI

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO
E DEL MEDITERRANEO ANTICO

XIII

Napoli 1991

UNIVERSITARIO ORIENTALE
Biblioteca
Dipartimento di
Studi del Mondo
Classico e del
Mediterraneo
Antico
ISTITUTO

Comitato di Redazione

Giancarlo Bailo Modesti, Ida Baldassarre, Irene Bragantini, Luciano Camilli, Anna Maria D'Onofrio, Bruno d'Agostino, Luigi Gallo, Patrizia Gastaldi, Emanuele Greco, Giulia Sacco

Segretaria di redazione: Gabriella Prisco

Direttore responsabile: Bruno d'Agostino

NORME REDAZIONALI DI *AIONArchStAnt*

I contributi vanno redatti in due copie, in cartelle di 30 righi, ciascuno di 65 battute. Di essi va inoltre redatto un breve riassunto (max 1 cartella).

Documentazione fotografica: le fotografie, in bianco e nero, devono possibilmente derivare da riprese di originali, e non di altre pubblicazioni; non si accettano fotografie a colori e diapositive. Unitamente alle foto deve pervenire una garanzia di autorizzazione alla pubblicazione, firmata dall'autore sotto la propria responsabilità.

Documentazione grafica: la giustezza delle tavole della rivista è max cm 14.5x21.5; pertanto l'impaginato va organizzato su multipli di queste misure, curando che le eventuali indicazioni in lettere e numeri e il tratto del disegno siano tali da poter sostenere la riduzione. Il materiale per le tavole deve essere completo di didascalie.

Le documentazioni fornite dagli autori saranno loro restituite dopo l'uso.

Gli autori riceveranno n. 50 estratti del proprio contributo.

Gli estratti eccedenti tale numero sono a pagamento.

Gli autori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia ai diritti di autore a favore dell'Istituto Universitario Orientale.

Le abbreviazioni bibliografiche utilizzate sono quelle dell'*American Journal of Archaeology*, integrate da quelle dell'*Année Philologique*.

Degli autori si cita la sola iniziale puntata del nome proprio e il cognome, con la sola iniziale maiuscola; nel caso di più autori per un medesimo testo i loro nomi vanno separati mediante trattini. Nel caso del curatore di un'opera, al cognome seguirà: (a cura di). Tra il cognome dell'autore e il titolo dell'opera va sempre posta una virgola.

I titoli delle riviste, dei libri, degli atti dei convegni, vanno in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto).

I titoli di articoli contenuti nelle opere sopra citate vanno indicati tra virgolette singole, come pure la locuzione 'Atti...', quella 'catalogo della mostra...' e le voci di lessici, enciclopedie, ecc.; vanno poi seguiti da: in. I titoli di appendici o articoli a più mani sono seguiti da: *apud*.

Nel caso in cui un volume faccia parte di una collana, il titolo di quest'ultima va indicato tra parentesi.

Al titolo del volume segue una virgola e poi l'indicazione del luogo — in lingua originale — e dell'anno di edizione.

Al titolo della rivista seguono il numero dell'annata — sempre in numeri arabi — e l'anno, separati da una virgola; nel caso la rivista abbia più serie, quest'indicazione va posta tra parentesi dopo quella del numero dell'annata.

Eventuali annotazioni sull'edizione o su traduzioni del testo vanno dopo tutta la citazione, tra parentesi tonde.

Se la stessa citazione compare nel testo più di una volta, si utilizza un'abbreviazione costituita dal cognome dell'autore seguito dalla data di edizione dell'opera, salvo che per i testi altrimenti abbreviati, secondo l'uso corrente nella letteratura archeologica (p. es., per il Trendall, *LCS*, *RVAP* ecc.).

L'elenco delle abbreviazioni supplementari va dattiloscritto a parte.

Le parole straniere, salvo i nomi dei vasi, vanno in corsivo.

Abbreviazioni:

Altezza: h.; ad esempio: ad es.; bibliografia: bibl.; catalogo: cat.; centimetri: cm.; circa: ca.; citato: cit.; colonna/e: col./coll.; confronta o vedi: cfr.; dottore/dottoressa: dott.; eccetera: ecc.; edizione: ed.; *et alii*: *et al.*; fascicolo: fasc.; figura/e: fig./figg.; frammento/i: fr./frr.; inventario: inv.; larghezza: largh.; lunghezza: lungh.; metri: m.; numero/i: n./nn.; pagina/e: p./pp.; professore/professoressa: prof.; ristampa: rist.; secolo: sec.; seguente/i: s./ss.; serie: S.; sotto voce/i: s.v./s.vv.; supplemento: suppl.; tavola/e: tav./tavv.; tomba: t.; traduzione italiana: trad. it.

Non si abbreviano: *idem, eadem, ibidem*; in corso di stampa; nord, sud, est, ovest; nota/e; *non vidi*.

INDICE

M. Rendeli, Sulla nascita delle comunità urbane in Etruria meridionale p. 9

M. Cuozzo - A. D'Andrea, Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V sec. a.C. alla luce della stratigrafia delle necropoli » 47

A. Rastrelli, Su alcuni acroteri fittili di età arcaica da Chiusi » 115

B. d'Agostino, Noterelle iconografiche. A proposito di Eracle nell'Etruria arcaica » 125

E. Paribeni, Di Artemide danzatrice » 129

M. Denti, Il Marsia di Paestum » 133

M. Mazzei, La 'tomba delle coppe di vetro' di Ascoli Satriano. Nuovi elementi per lo studio della società e del commercio nella Daunia del II secolo a.C. » 189

J. Bažant, Roman Deathmasks once again » 209

I. Bragantini, Cena novendialis? » 219

E. Miranda, *Neapolis*: due epigrafi dal territorio » 223

E. Savino, La datazione del cap. 168 del *De mirabilibus auscultationibus* e la più antica citazione dei Germani nella letteratura classica » 231

P. Rosafio, Dalla locazione al colonato: per un tentativo di ricostruzione » 237

Recensioni e rassegne

G. Prisco: Christina Riebesell, *Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese. Ein « studio » für Künstler und Gelehrte*, Weinheim 1989 » 283

Riassunti degli articoli » 293

l'aggiunta dei capp. 152-178 nel III secolo d.C. ne esce perciò confermata o quanto meno non smentita, e, con essa, l'impossibilità di attribuire allo Pseudo Aristotele la prima menzione del nome dei Germani nella letteratura classica.

Abbreviazioni supplementari:

Flashar 1972 = H. Flashar (a cura di), *Aristoteles. Mirabilia*, Berlin 1972.
Hornstein 1957 = F. Hornstein, ' ΙΣΤΡΟΣ ΑΜΑΞΕΥΟΜΕΝΟΣ ' in *Gymnasium*, 1957.

DALLA LOCAZIONE AL COLONATO: PER UN TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE

Pasquale Rosafio

1. *Premessa*

Nel 1976 Finley apriva la strada ad un nuovo modo di concepire il problema della locazione agraria nella storia economica e sociale del mondo romano [1]. In primo luogo, egli distingueva il problema della locazione sulle terre pubbliche da quello della locazione sulle terre private [2]. L'importanza di tale distinzione va sottolineata nel momento in cui si intende affrontare un tema complesso come questo [3].

In secondo luogo, Finley separava il tema della locazione da quello della schiavitù, mettendo in rilievo come la prima rappresentasse, dal punto di vista economico, una forma di sfruttamento della proprietà terriera altrettanto rilevante quanto la seconda [4]. Le opere degli storici dell'antichità volte a costruire modelli o a individuare linee di tendenze nello sviluppo dell'economia romana avevano, prima di Finley, posto al centro della loro attenzione esclusivamente la villa

[1] Finley 1976 = trad. it. *idem* 1980.

[2] Finley 1976, p. 103 = 1980, p. 123, fa l'esempio del « diritto di possesso manciano » che, a suo avviso, ha fornito un modello interpretativo dei rapporti tra gli affittuari e la loro controparte sulle terre imperiali in Nord-Africa che arbitrariamente è stato applicato, agli stessi rapporti sulle terre private. Occorre, però, precisare che alcuni studiosi ritengono che il regolamento manciano riguardasse non solo le terre imperiali, ma anche quelle private: cfr., ad es., J. Kolendo, *Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire*, Paris 1976, p. 48 (e addirittura per J. Toutain, ' L'inscription d'Henchir-Mettich ', in *RD* 1897, pp. 385 ss., solo le seconde). Tuttavia, la distinzione di Finley rimane valida nel momento in cui si riconosce comunque la specificità di questo regolamento che non può trovare alcun riscontro diretto in altri contesti. Sui latifondi imperiali in Africa cfr. ora Kehoe 1988.

[3] Ciò, tuttavia, non impedisce di riconoscere validità all'ipotesi, comunemente accettata, secondo cui la *locatio-conductio* si sarebbe modellata sull'esempio della *locatio censoria*: cfr. Capogrossi 1986, p. 330 e la bibliografia citata ivi, nota 11, p. 705.

[4] Finley 1976, p. 103 = 1980, p. 123, li mette sullo stesso piano parlandone come « dei due sistemi che i grandi proprietari romani usavano per sfruttare i loro possedimenti ».

schiavistica nel momento in cui si occupavano dell'età del principato, mentre avevano esaminato la locazione in un contesto cronologico successivo, quello della transizione dal principato al tardo impero. La seconda osservazione di Finley ha, di fatto, portato gli studiosi a rivalutare il ruolo giocato dalla locazione accanto a quello della schiavitù nel periodo che precede la tarda antichità [5]. A questo proposito, occorre mettere in rilievo un'importante implicazione che si ricava da questa premessa di Finley e che è stata individuata da due studiosi dei rapporti agrari nel mondo romano, De Neeve e Capogrossi Colognesi.

De Neeve, nel suo importante libro sulla crescita della locazione nella tarda repubblica e il suo sviluppo fino agli inizi del principato, ha sostenuto che le varie teorie che collegano la crescita della locazione con il declino della schiavitù, verso la fine del secondo o gli inizi del terzo secolo d.C., sono errate [6]. Egli ha dimostrato, infatti, che il boom della locazione avvenne in un periodo di gran lunga precedente e coincise con una fase di crescita, e non di declino, dell'economia romana. Capogrossi, da parte sua, ha sottolineato che locazione e colonato sono due fenomeni abbastanza diversi e che va attribuito a Finley il merito di aver considerato l'evoluzione dell'una in maniera autonoma rispetto a quella dell'altro, rompendo così quella visione « teleologica » che vedeva le origini della seconda istituzione come diretta conseguenza della decadenza della prima [7]. Per questo motivo, in maniera convenzionale qui terrò distinti i termini « locazione » e « colonato » per far riferimento, con il primo, al periodo della repubblica e del principato e, con il secondo, a quello del tardo impero. In maniera analoga saranno usati i termini « affittuario » e « colono ».

Veniamo ora ad esaminare i risultati raggiunti da Finley nel suo studio sulla locazione. Innanzi tutto, Finley giungeva ad una valutazione, per così dire, pessimistica della condizione giuridica e sociale degli affittuari durante il periodo del principato. Egli riteneva che le leggi nei confronti degli affittuari erano « draconiane », riprendendo una espressione di Weber [8]. Questa osservazione, come mi propongo di dimostrare attraverso una rilettura dei frammenti del Digesto relativi ai diritti e alle obbligazioni degli affittuari, non è del tutto esatta. Certamente agli affittuari più poveri era difficile l'accesso agli organi giurisdizionali per

[5] Cfr. ultimamente L. Foxhall, 'The Dependent Tenant: Land Leasing and Labour in Italy and Greece', in *JRS* 80, 1990, p. 97: « ... tenants were a vital source of agricultural labour in the Roman world in all periods ». Ma dell'importanza del ruolo degli affittuari era già consapevole Weber 1891, p. 233 = 1967, p. 157: « ... l'affitto in lotti dava la possibilità di riscuotere una rendita fondiaria fissa, e questo nell'età repubblicana e all'inizio di quella imperiale doveva giocare un ruolo importantissimo... »; cfr. Capogrossi 1990, p. 60.

[6] De Neeve 1984.

[7] Capogrossi 1986, p. 329. Cfr. quanto dice Garnsey, cit. a nota 84.

[8] Finley 1976, p. 114 = 1980, p. 137. Cfr. Weber 1891, p. 232 = 1967, p. 156: « Tutto ciò che di più draconiano è possibile, secondo le moderne legislazioni, raggiungere in materia di contratti d'affitto... nel diritto romano fu elevato a principio »; cfr. Capogrossi 1990, p. 64, nota 51, che, come Finley, sembra condividere questa opinione.

rivendicare i propri diritti. Tuttavia, nei frammenti del Digesto ci sono anche esempi che dimostrano chiaramente come i giuristi applicassero le norme della locazione anche a favore degli affittuari di più umili condizioni e, in ogni caso, va sottolineato che anche questi affittuari, finché venne riconosciuta loro la libertà di movimento, avevano la facoltà di abbandonare la terra se i proprietari non rispettavano le regole del contratto.

Come è noto, poi, la gamma delle condizioni economiche e sociali degli affittuari riflesse nel Digesto erano molto varie e potevano comprendere anche persone agiate, le quali, piuttosto che essere coinvolte personalmente nella coltivazione dei campi, svolgevano la funzione di veri e propri imprenditori e potevano avere al loro servizio anche un'intera squadra di schiavi. Ce ne dà una breve descrizione Columella, quando parla dell'« *urbanum colonum, qui per familiam mavult agrum quam per se colere* » per porlo in contrasto con i *coloni indigenae* o, almeno, gli *assidui cultores*, ai quali conveniva, a suo avviso, che il proprietario affidasse il campo quando non poteva coltivarlo personalmente o tramite propri schiavi sotto il suo diretto controllo [9]. In pratica qui Columella, assumendo un atteggiamento comune agli agronomi che lo avevano preceduto [10] e anche a quelli che lo avrebbero seguito [11], condannava l'assenteismo dei proprietari. Si tratta di una condanna che va probabilmente collegata con le aspre critiche da lui stesso rivolte a quei grandi proprietari i cui poderi assumevano dimensioni enormi [12].

Le problematiche, anche se qui non esplicitamente dichiarate e con connotazioni storiche ovviamente mutate, non dovevano essere diverse da quelle dell'età graccana [13]. Intendo dire che Columella, come poco più tardi Plinio il vecchio [14], era probabilmente preoccupato delle gravi ripercussioni provocate sulla economia agraria dalla concentrazione fondiaria. Almeno dal punto di vista ideale, per gli scrittori più tradizionalisti, il modello doveva restare sempre quello del cittadino dell'epoca catoniana che possedeva una proprietà che egli fosse in grado di far fruttare nel migliore dei modi con il proprio diretto intervento o, almeno, sotto la propria diretta sorveglianza.

[9] Col. 1.7.3. Cfr. il commento di Capogrossi 1986, pp. 331 ss.

[10] Cfr. le citazioni in Kehoe 1988, p. 118, nota 2.

[11] Pall. 1.6.1. Cfr. A. Cossarini, 'Palladio Rutilio Tauro Emiliano: residui della ideologia della terra', in *AttiVen* 136, 1977-78, p. 180.

[12] Col. 1.3.12.

[13] La bibliografia su questo argomento è vastissima, ma resta ancora fondamentale G. Tibiletti, 'Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero', in 'Relazioni del V Congresso di Scienze Storiche', II, Roma 1955, pp. 237-292. Un elemento di differenza tra l'età graccana e quella di Columella e Plinio il vecchio molto importante da sottolineare è che nella prima il latifondo si sviluppava sull'*ager publicus*, mentre nella seconda esso era in proprietà privata. Tale differenza non poteva rimanere priva di conseguenze sul modo di gestione della terra e su quello di sfruttamento della manodopera.

[14] Plin. 18.7.35.

Ma i tempi erano ormai completamente cambiati. Come appare dai risultati incontrovertibili dell'indagine di Kuziscin, nel primo secolo d.C. la concentrazione della proprietà terriera era ormai in una fase di pieno sviluppo [15]. È naturale quindi che per i grandi proprietari si ponesse il problema di come ricavare maggiori profitti dalle loro terre. L'affitto rappresentava sicuramente un investimento redditizio [16]. È quindi giusto sottolineare, come ha fatto Capogrossi, il carattere « progressivo » del ruolo degli affittuari, la cui gestione rappresentava una forma di attività economica più avanzata rispetto a quella dei piccoli proprietari contadini di età preannibalica [17]. In termini economici, questo discorso significa che lo sfruttamento della proprietà attraverso la locazione (così era avvenuto già in precedenza con quello attraverso le ville schiavistiche) provocava un incentivo alla produzione di un *surplus*, a differenza di quanto avveniva con l'economia di pura sussistenza dei piccoli proprietari contadini [18]. A ciò si può aggiungere che, nel caso dei grandi affittuari, i margini di *surplus* ricavati dalla loro gestione dovevano essere considerevolmente elevati, in quanto dovevano procurare una rendita non solo per il proprietario, ma anche per lo stesso grande affittuario che svolgeva la funzione di intermediario. Tuttavia, non bisogna trascurare i contraccolpi sul lungo periodo derivanti da uno sfruttamento così intensivo degli affittuari-agricoltori. Vedremo che nel corso del principato si può individuare una tendenza ad un progressivo peggioramento della condizione dei piccoli affittuari, cui non dové certamente essere estranea, da un lato, la volontà dei proprietari di incrementare i loro margini di profitto e, dall'altra, una diminuita incisività da parte dell'autorità imperiale nel proteggere i diritti degli affittuari.

Quest'ultima osservazione mi porta direttamente alla seconda conclusione raggiunta da Finley nel suo saggio sulla locazione. Accettando la tesi continuistica di Fustel de Coulanges sull'evoluzione del colonato, Finley riteneva che questa istituzione fosse originata dall'indebitamento dei coloni attraverso un lungo e lento processo [19].

15 V. I. Kuziscin, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana*, Roma 1984.

16 I vantaggi derivanti al proprietario dall'affitto dei terreni erano già individuati da Weber 1891, p. 234 = 1967, p. 157: « ... lo scopo dell'affitto era sostanzialmente di trasferire i rischi del padrone al colono e di assicurare al padrone un importo in contanti probabilmente non troppo rilevante ma fisso »; cfr. Capogrossi 1990, pp. 63 s.

17 Capogrossi 1986, p. 333.

18 K. Hopkins, *Conquerors and Slaves*, Cambridge 1979, p. 25, osserva che nelle società preindustriali « peasants are typically reluctant to do more work than is sufficient to provide minimum subsistence ». *Idem* 1980, pp. 101 ss., considera le tasse che i contadini erano costretti a pagare come uno stimolo alla produzione e osserva che il canone produceva gli stessi effetti. Più di recente sugli stessi problemi cfr. le considerazioni di Kehoe 1988, pp. 108 s. e 166.

19 Finley 1976, pp. 116 s. = 1980, pp. 139 ss.

2. *Due teorie contrapposte sulle origini del colonato*

A questo punto mi sembra utile presentare le due opposte interpretazioni delle origini del colonato che ancora oggi vengono dibattute dagli studiosi: quella fusteliana dell'indebitamento dei coloni, appunto, e quella che si può definire, anche se in maniera convenzionale [20], come « anticontinuistica », che vede il colonato come il risultato della legislazione fiscale degli inizi del quarto secolo [21].

Nella sua classica rassegna degli studi sul colonato pubblicata nel 1925, Clausing ha dedicato alla seconda teoria un lungo capitolo definendola « theory of administrative pressure » [22]. Il primo ad esporre in maniera sistematica questa teoria fu Revillout, autore di un pregevole studio sul colonato pubblicato subito dopo la metà del secolo scorso [23], che purtroppo è stato quasi completamente dimenticato dopo Clausing.

Revillout [24] distingueva gli affittuari in due categorie: da una parte, quelli che coltivavano i fondi imperiali e, dall'altra, quelli che lavoravano sulle proprietà dei privati. Durante il principato, egli osservava, entrambe le categorie godevano della libertà di lasciare la terra allo scadere del loro contratto di affitto e, anzi, la legislazione interveniva per proteggere gli affittuari che venivano trattenuti contro la loro volontà.

Tuttavia, diceva Revillout, a differenza degli affittuari imperiali che godevano del privilegio dell'esenzione dai *munera* municipali, gli affittuari dei privati erano vessati, al di là dell'obbligo di versare il canone, dal pagamento delle tasse e dalla prestazione di ogni genere di servizi che prendevano il nome di *obsequia*. Caduti in povertà e oppressi dai debiti, questi affittuari erano costretti ad abbandonare la terra per cercare rifugio nelle città o a formare bande di briganti. L'abbandono dei campi e la conseguente rovina dell'agricoltura furono aggravate dalle invasioni barbariche e dal lungo periodo dell'anarchia militare nella seconda metà del terzo secolo. L'equilibrio finanziario dell'impero, organizzato sulla

20 Cfr. le note 23, 25 e 27.

21 Sulle varie teorie intorno alle origini del colonato cfr. la recente e puntuale messa a punto di Marcone 1988.

22 Clausing 1925, cap. 4. Tra queste varie teorie è da segnalare quella di B. Heisterbergk, *Die Entstehung des Colonats*, Leipzig 1876, pp. 139 ss., che ha tentato di collegare la nascita del colonato con l'editto di Caracalla del 212. Un simile tentativo è ora ripreso da P. Panitschek, ' Der Spätantike Kolonat: Ein Substitut für die " Halbfreiheit " peregriner Rechtssetzungen? ', in *ZSav* 107, 1990, pp. 137-154.

23 Tuttavia, occorre precisare che se, da un lato, Revillout considera il colonato, a differenza di Fustel, come un'istituzione nuova, introdotta agli inizi del quarto secolo per la prima volta, dall'altro lato, egli vede una continuità nelle cause, di natura fiscale, che portarono alla nascita di questa istituzione, in quanto esse sarebbero state già presenti nel terzo secolo e si sarebbero progressivamente accentuate fino a spingere Costantino a introdurre il vincolo dei coloni alla terra.

24 Revillout 1857.

base delle strutture municipali incaricate di garantire le entrate dello stato, si ruppe a causa dell'incapacità dei curiali di fronteggiare la crescente pressione fiscale. Per porre rimedio alla crisi finanziaria, in un primo momento gli imperatori resero i curiali responsabili delle tasse non raccolte e li legarono ereditariamente alle loro funzioni attraverso il principio dell'*origo*. Successivamente, per evitare la rovina dei curiali e la dissoluzione delle strutture municipali, Costantino, usando lo stesso principio dell'*origo* [25], vincolò al suolo anche gli affittuari, in quanto questo era l'unico modo per assicurare la produzione e la riscossione delle tasse. In conclusione, secondo Revillout, fu una misura legislativa, dettata dalle esigenze finanziarie dello stato, quella che creò il colonato perpetuo.

In tempi più recenti, la teoria delle origini fiscali del colonato è stata ripresa da Jones [26], secondo il quale, però, la nascita di questa istituzione, piuttosto che a Costantino, andrebbe attribuita alla riorganizzazione del sistema fiscale operata da Diocleziano [27]. Bisogna, tuttavia, osservare come Jones, che ha compiuto importanti studi sul sistema fiscale tardoantico, non abbia tentato di individuare gli aspetti tecnici del meccanismo della *iugatio-capitatio* che portarono alla formazione del colonato [28].

Come si è detto, la tesi opposta a quella delle origini fiscali del colonato è quella « continuistica » di Fustel [29], esposta in uno studio che dopo oltre un secolo dalla sua pubblicazione si può ancora definire con le parole di Clausing

[25] Perciò Revillout vede nel principio dell'*origo*, da lui considerato come lo strumento giuridico attraverso cui i coloni furono legati alla terra, un elemento già utilizzato dagli imperatori nel terzo secolo per immobilizzare altre categorie sociali e, successivamente, esteso ai coloni da Costantino. Su questi problemi cfr. i lavori più recenti di A.H.M. Jones, ' The Cast System in the Later Roman Empire ', in *Eirene* 18, 1970, pp. 79 ss. = 1974, pp. 396 ss. e L. Cracco Ruggini, ' Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino ', in ' Sett. Spoleto ' 18, 1971, pp. 134 ss.

[26] Jones 1958, pp. 1 ss. = 1974, pp. 293 ss. Gli studi più recenti tendono comunemente ad accettare l'interpretazione fiscale delle origini del colonato: cfr. Mircovic 1986, pp. 53 s.

[27] Jones 1958, seguendo un criterio cronologico già adottato da Revillout, ha individuato le varie modifiche apportate dagli imperatori dopo Diocleziano allo statuto giuridico dei coloni. Tale criterio è molto utile per evitare quelle confusioni, presenti in molti lavori sul colonato, causate dall'accostamento di provvedimenti legislativi sui coloni distanti tra loro anche due secoli.

[28] Cfr. A.H.M. Jones, ' *Capitatio* and *Iugatio* ', in *JRS* 44, 1954, pp. 88 ss. = 1974, pp. 280 ss.

[29] Può sembrare strano che in Fustel, nonostante egli assuma una posizione estremamente coerente nel sostenere i suoi modelli interpretativi, non si trovi mai traccia del dibattito ideologico che era molto vivo tra gli storici del suo periodo. Tuttavia, che di tale dibattito egli fosse consapevole lo dimostra, a mio avviso, la posizione di irritato distacco con cui si poneva di fronte alla scienza della sociologia che nasceva proprio in quegli anni: « On a inventé depuis quelques années le mot « sociologie ». Le mot « histoire » avait le même sens et disait la même chose, du moins pour ceux qui l'entendaient bien. L'histoire est la science des faits sociaux, c'est-à-dire la sociologie même »: N.D. Fustel de Coulanges, *L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne*, Paris 1889, pp. IV s.

« the most readable and comprehensive treatise on the colonate » [30]. Il suo lavoro rimane ancora oggi una pietra miliare nella storiografia del colonato, un punto di riferimento con il quale tutti coloro che intendono affrontare questo argomento non possono evitare di confrontarsi. Fustel partiva dal presupposto che le istituzioni sociali non nascono da un giorno all'altro per la semplice volontà di un imperatore, ma sono il frutto di un lungo processo evolutivo [31]. Egli considerava l'evoluzione attraverso la quale l'affittuario libero fu trasformato in colono legato alla terra come una delle tante rivoluzioni insensibili e oscure di cui è piena la storia delle società umane. Si tratta, come ha recentemente sottolineato Marcone, di una ipotesi « di lunga durata », che traccia la storia del colonato dalla fine della repubblica sino alle soglie del medioevo [32].

Collegando alcuni passi degli agronomi classici e di Plinio il giovane con i frammenti dei giuristi conservati nel Digesto, Fustel individuava le radici del colonato già nella tarda repubblica [33]. Egli assegnava una particolare importanza ad un passo del giurista Scevola, nel quale si parlava di affittuari che, una volta scaduto il contratto di affitto, avevano lasciato il campo dopo aver interposto una cauzione a garanzia del pagamento degli arretrati [34]. Dal che lo studioso deduceva che quegli affittuari, che erano troppo poveri per pagare una cauzione, non erano liberi di allontanarsi dal fondo. In condizioni analoghe a quelle degli affittuari indebitati egli vedeva gli *obaerati* [35] di cui parla Varrone, quei cittadini trattenuti da un *nexus* a cui si riferisce Columella e quegli affittuari insolventi che Plinio il giovane continuava a far lavorare sulle sue proprietà dopo aver rimesso i loro debiti.

Fustel, inoltre, rivolgeva la sua attenzione ad altri fenomeni che gli studiosi a lui precedenti avevano considerato come fattori che avevano contribuito alla formazione del colonato. In primo luogo, egli si fermava a considerare quegli affittuari che lavoravano sulle grandi proprietà africane delle cui condizioni siamo

[30] Clausing 1925, p. 150.

[31] È possibile che Fustel si ispirasse alle idee di Savigny, il fondatore della scuola storica del diritto, il quale, in contrapposizione con la scuola del diritto naturale, assertrice del diritto positivo (vale a dire, basato sulla importanza dell'intervento legislativo), riteneva che « il diritto è creato prima dai costumi e dalle credenze popolari, indi dalla giurisprudenza, sempre dunque da una forza interiore, e tacitamente operosa, e non mai dall'arbitrio d'alcun legislatore »: F.K. von Savigny, *La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza*, Verona 1857, p. 106. Cfr. R. Treves, *Sociologia del diritto*, Torino 1988, pp. 18 ss. Sulla importanza di una chiave di lettura sociologica delle fonti giuridiche, ma anche sulle difficoltà di applicarla al diritto romano, cfr. Crook 1967, pp. 7 ss.

[32] Marcone 1988, p. 19.

[33] Fustel 1885, pp. 18 ss.

[34] *Ibidem*, pp. 17 ss.

[35] Si tratta di un problema molto complesso a partire dalla stessa esatta forma del nome, che i manoscritti riportavano come *obaerarii*: per un'analisi dei problemi relativi all'intero passo di Varrone, cfr. E. Lo Cascio, ' *Obaerarii* (= *obaerati*): la nozione della dipendenza in Varrone ', in *Index* 11, 1982, pp. 265-284.

informati grazie alle iscrizioni che erano state scoperte proprio poco prima che Fustel scrivesse il suo saggio; in secondo luogo, sui barbari insediati come coltivatori entro i confini dell'impero; infine, sugli schiavi a cui veniva assegnato un fondo autonomo perché lo coltivassero dietro pagamento di un affitto [36].

Egli riteneva che, quando gli imperatori vennero a occuparsi del colonato, agli inizi del quarto secolo, essi si limitarono a ratificare con le leggi una istituzione che esisteva già da tempo nella pratica. Secondo Fustel, il riferimento in una costituzione del Codice giustinianeo, che parlava del colonato come di una *lex a maioribus constituta*, non andava inteso come riferimento ad un vero e proprio intervento legislativo, ma come quello che alludeva a un costume che si era andato gradualmente affermando nel tempo. In particolare, egli osservava che la famosa costituzione di Costantino del 332, che molti considerano come la prima attestazione dell'esistenza del vincolo dei coloni alla terra, non andava confusa con la *lex a maioribus constituta*, in quanto essa non introduceva il colonato per la prima volta, ma ne parlava come di un'istituzione già esistente [37].

Come si è visto, Finley condivide il pensiero di Fustel e lo sostiene con l'argomentazione che la condizione giuridica e sociale degli affittuari si era andata progressivamente deteriorando nel corso del principato [38]. Finley inserisce questo processo entro quello più ampio in seguito al quale il divario tra la condizione degli *humiliores* e quella degli *honestiores* si era via via accentuato a tal punto che nel campo del diritto penale erano perfino previste condanne diverse a seconda dello stato sociale al quale si apparteneva [39]. La limitata capacità di rivendicare i propri diritti, rileva Finley, doveva lasciare gli affittuari abbastanza indifesi quando i proprietari cercavano di impedire loro di allontanarsi dai campi. I ripetuti rescritti degli imperatori, che dovevano intervenire per reprimere questo costume, rappresentano la prova, secondo Finley, che esso era molto diffuso [40].

Il seguito di questo lavoro si propone di prendere in considerazione due punti. In primo luogo, si cercherà di verificare, attraverso l'analisi dei frammenti

[36] *Ibidem*, capp. 2-4.

[37] *Ibidem*, pp. 87 ss.

[38] Finley 1980, pp. 143 s. = 1981, pp. 195 s. Questa precisazione, che era assente sia in Finley 1976 che in M. I. Finley, *The Ancient Economy*, Berkeley-London 1973, pp. 69 s. = ed. it., Roma-Bari 1977, pp. 93 s. — dove egli riprendeva per la prima volta la teoria di Fustel — rende, in qualche modo, in termini più dinamici quella continuità che nella ricostruzione fusteliana appare in una forma più statica, in quanto qui la condizione di dipendenza dei contadini indebitati — riscontrata già in Varrone — è presentata come sostanzialmente inalterata fino alla tarda antichità e oltre.

[39] P. D. A. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.

[40] Cfr. *C.I.* 4.65.11 (*Imp. Philippus A. Aurelio Theodoro*, a. 244): *Invitos conductores seu heredes eorum post tempora locationis impleta non esse retinendos saepe rescriptum est.* In precedenza, Adriano aveva definito come *mos inhumanum* quello di trattenere i *conductores* di terre pubbliche contro la loro volontà. Ma cfr. E. Lo Cascio, 'A proposito del IV capitolo di *Ancient Slavery and Modern Ideology*: movimenti demografici e trasformazioni sociali tra Principato e Basso Impero', in *Opus* 1, 1982, p. 155, nota 5, che è incline a considerare questi *conductores* come « tenants-in-chief » piuttosto che semplici *coloni*.

del Digesto relativi al contratto di *locatio-conductio*, in che misura si possa davvero riconoscere un effettivo graduale peggioramento della posizione giuridica dell'affittuario. Successivamente, attraverso una rilettura delle costituzioni dei Codici Giustinianeo e Teodosiano riguardanti i coloni, si tenterà di verificare il rispettivo grado di plausibilità delle due tesi contrapposte: quella secondo la quale l'introduzione del vincolo alla terra fu dovuto al progressivo indebitamento dei coloni e quella che vede nell'introduzione del vincolo al suolo il portato di provvedimenti di natura fiscale.

3. *I frammenti del Digesto e gli affittuari*

Le valutazioni degli studiosi circa la natura dei frammenti del Digesto relativi agli affittuari sono diverse. Finley ne ha parlato in termini pessimistici sottolineando la difficoltà che l'interpretazione di questi testi presenta e lo scarso interesse che i giuristi avrebbero mostrato per i problemi concernenti la locazione agraria. Egli ha anche sostenuto che l'analisi di queste fonti, a causa della loro frammentarietà, non consente di individuare i cambiamenti verificatisi nel corso del tempo [41]. Su questo aspetto ha anche insistito Ranovic, il quale ha messo in rilievo il carattere atemporale delle sentenze dei giuristi e gli sforzi dei compilatori giustinianei per uniformare norme riguardanti epoche diverse al fine di adattarle ai propri tempi [42].

È opportuno, però, osservare che le sentenze dei giuristi e i rescritti imperiali per il fatto di portare sempre il nome dei loro autori possono permettere, in taluni casi, di determinare l'evoluzione di certi fenomeni. Purtroppo, un ostacolo concreto ad una ricostruzione di questo tipo è, in realtà, rappresentato dal fatto che la maggior parte dei frammenti appartiene ad un periodo non molto lungo, vale a dire quello compreso tra la prima metà del secondo e gli inizi del terzo secolo. Ovviamente ciò impedisce di trarre delle indicazioni di tendenza dal semplice raffronto numerico tra gruppi di frammenti appartenenti a periodi diversi. Ad esempio, non si può dedurre che un fenomeno fosse più rilevante in età severiana che in età augustea dal fatto che esso è più frequentemente attestato nei giuristi di età severiana, in quanto i frammenti di questi giuristi a noi pervenuti sono in assoluto più numerosi.

[41] Finley 1976, p. 104 = 1980, pp. 124 s.

[42] Ranovic 1952, pp. 63 ss. Il problema delle interpolazioni rappresenta, in generale, uno dei maggiori ostacoli nella utilizzazione dei frammenti del Digesto. Tuttavia, secondo Mayer-Maly 1956, p. 21, il caso dei frammenti riguardanti la *locatio-conductio* è abbastanza fortunato, in quanto essi avrebbero subìto interventi abbastanza irrilevanti da parte dei compilatori giustinianei. Rimando allo stesso Mayer-Maly per questi interventi nei frammenti che saranno citati in seguito e che non ritengo opportuno segnalare in quanto non credo che pregiudichino la linea del mio discorso.

Lo stesso Ranovic ha voluto, inoltre, intravedere nei casi trattati dalla giurisprudenza un carattere ipotetico e una loro assoluta mancanza di aderenza alla realtà dei fatti. Ma anche qui si può osservare che, al contrario, proprio perché i giuristi spesso intervenivano in quanto sollecitati a dare dei *responsa*, essi prendevano in considerazione problemi concreti cui erano tenuti a fornire una soluzione [43].

Resta, tuttavia, sempre il dubbio se queste sentenze venissero poi veramente applicate nella pratica. In alcune fonti letterarie, ad esempio nelle lettere di Plinio, abbiamo la conferma che le regole della *locatio-conductio* venivano fatte applicare ad entrambe le parti [44]. Ovviamente è lecito il sospetto, già avanzato sopra, che fossero gli affittuari che godevano di una migliore posizione economica e sociale quelli che usufruivano maggiormente dei benefici della legge. Ma non mancano, è bene ripetere, dei frammenti da cui risulta che anche degli affittuari che coltivavano direttamente la terra e che non disponevano di grandi mezzi finanziari venivano giuridicamente protetti [45].

Un atteggiamento più ottimistico nei confronti dei frammenti giurisprudenziali di quello di Finley e di Ranovic è stato, invece, assunto da altri studiosi, come Heitland e De Neeve, sebbene anche questi abbiano prudentemente riconosciuto le difficoltà che la lettura di queste fonti comporta. Heitland ha, ad esempio, notato che, nonostante il materiale riguardante la locazione sia disseminato in luoghi diversi della raccolta, esiste tuttavia il vantaggio di avere un titolo (D. 19.2: *Locati conducti*) interamente dedicato a questo argomento [46]. Da parte sua, De Neeve, condividendo il giudizio positivo di Crook [47] sul valore delle fonti giuridiche in quanto strumento di conoscenza della società, nel porle a confronto con le fonti letterarie osserva che entrambe riflettono un punto di vista parziale, vale a dire quello delle classi più elevate, ma aggiunge che, a differenza delle seconde, le prime hanno il vantaggio di essere esenti da preoccupazioni propagandistiche [48].

[43] Cfr. R. J. Buck, *Agriculture and Agricultural Practice in Roman Law*, Wiesbaden 1983, p. 7: « It is well to remember that the Corpus deals with reality in agricultural conditions, what is, not what someone thinks should be; it gives us description, not prescription; it deals with facts, not ideals or rhetorical tropes ».

[44] Cfr. quanto dico nella sezione 5 a proposito di *remissio mercedis* e *invecta et illata* e cfr., ad es., Pl. *Ep.* 9.37.2 e 3.19.6.

[45] Cfr., ad es., D. 19.2.54.1 (*Paulus libro quinto responsorum*): *Inter locatorem fundi et conductorem convenit, ne intra tempora locationis Seius conductor de fundo invitus repelleretur et, si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius locator Seio conductori.* Questo frammento è anche molto importante in quanto prova che ancora agli inizi del terzo secolo non tutti i proprietari erano interessati a trattenere gli affittuari sul fondo, in contrasto con la tendenza sottolineata da Finley; cfr. anche D. 19.2.24.2 e 4, citati più avanti nella sezione 4.

[46] Heitland 1921, pp. 361 ss.

[47] Crook 1967, p. 7: « ... law is certainly some reflection of society ».

[48] De Neeve 1984, pp. 26 s.

Vediamo ora quali erano, nel periodo del principato, le varie possibilità che un proprietario aveva di sfruttare la terra. A seconda della quantità di terra che possedeva, egli poteva:

1. o coltivarla personalmente
2. o gestirla direttamente per mezzo di suoi agenti
3. o affittarla.

Nel secondo caso, poteva affidarla ad un *vilicus* e ad una squadra di schiavi:

2a. o sotto il suo diretto controllo
2b. o sotto il controllo di un *procurator*.

Nel terzo caso poteva affittarla:

3a. o ad un affittuario che la coltivava personalmente (con l'aiuto della propria famiglia e, in alcuni casi, di qualche schiavo)
3b. o ad un ricco affittuario che l'affidava a un gruppo di schiavi sotto la direzione di un *vilicus*.

Ovviamente, oggetto della mia indagine saranno le opzioni 3a e 3b [49]. Va ammesso che non sempre è facile distinguere, all'interno di queste due opzioni, le varie condizioni economiche e sociali cui gli affittuari appartenevano. A tale scopo non aiuta l'esistenza di due termini con cui nel Digesto venivano definiti gli affittuari, *colonus* e *conductor* [50]. L'unica distinzione che si può fare tra queste due parole mi sembra quella proposta da Heitland, secondo il quale, mentre tutti i *coloni* potevano essere considerati coltivatori, non tutti i *conductores* lo erano [51].

L'analisi che ora seguirà non ha lo scopo di essere esaustiva, di considerare cioè tutti i frammenti del Digesto in cui vengono menzionati gli affittuari, né quello di affrontare tutti i problemi esegetici che tali testi presentano. Cercherò invece, in primo luogo, di evidenziare, attraverso le regole più significative della *locatio-conductio*, quale era la posizione giuridica degli affittuari nei confronti dei proprietari. Mi soffermerò, poi, su tre particolari aspetti della *locatio-conductio*, vale a dire la *remissio mercedis*, gli *invecta et illata* e i *reliqua colonorum*,

[49] La grande varietà di condizione degli affittuari sulla base dei testi letterari è stata sottolineata anche da P. D. A. Garnsey - R. P. Saller, *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*, London 1987, p. 72. Cfr. inoltre Garnsey 1980, p. 38, il quale ha ricordato che anche dei piccoli proprietari potevano diventare affittuari.

[50] Cfr. Finley 1980, p. 125. Sui problemi relativi alla sfera semantica ricoperta dalla parola *colonus* mi sembra molto utile R. Brosz, ' Les changements semantiques du mot *colonus* dans les sources du droit romain ', in *Annal. Univ. Budapestin., sectio iuridica* I, 1959, pp. 39-55.

[51] Heitland 1921, p. 364.

perché mi sembra che sia possibile, attraverso l'analisi interna dei frammenti, individuare un progressivo inasprimento di queste regole a sfavore degli affittuari.

4. *Rapporti giuridici tra proprietari e affittuari: « actio ex locato » e « actio ex conducto »*

Tra il padrone del fondo e il suo affittuario c'era una comunità di interessi, dal momento che entrambi erano partecipi degli utili che derivavano dalla coltivazione. Ciò risulta evidente da un frammento di Paolo, dove si dice che sia il padrone che l'affittuario potevano perseguire legalmente chi rubava il raccolto [52]:

> *Frugibus ex fundis subreptis tam colonus quam dominus furti agere possunt, quia utriusque interest rem persequi* (D. 47.2.83.1: *Paulus libro secundo sententiarum*).

Analogamente, il ruolo del padrone e quello dell'affittuario appaiono interscambiabili nel caso in cui dovessero reclamare i propri diritti contro un terzo che avesse danneggiato il raccolto:

> *Et ideo Celsus quaerit, si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, quo eam tu inquinares, non solum quod vi aut clam dominum posse agere vel, si locatus fundus sit, colonum, sed et in factum agendum, et si colonus eam exercuit, cavere eum debere amplius non agi, scilicet ne dominus amplius inquietet* (D. 9.2.27.14: *Ulpianus libro octavo decimo ad edictum*).

Interessante poi mi sembra un frammento di Labeone, in cui si dice che il proprietario doveva intervenire a difendere il proprio affittuario qualora qualcuno tentasse di scacciarlo dal fondo:

> *Si colonus tuus vi deiectus est, ages unde vi interdicto* (D. 43.16.20: *Labeo libro tertio pithanon a Paulo epitomatorum*).

Il locatore e il locatario erano posti di fronte alla legge su di un piede di parità. Il contratto di locazione aveva luogo sulla base del consenso da ambo le parti e comportava delle obbligazioni che le due parti dovevano rispettare. Se l'affittuario veniva meno agli obblighi assunti, il proprietario era autorizzato a ricorrere in giudizio contro di lui (*actio ex locato*) e viceversa (*actio ex conducto*).

I principali obblighi ai quali l'affittuario doveva sottostare sono illustrati da Gaio. Essi consistevano nel garantire una appropriata coltivazione del campo, per cui l'affittuario doveva attendere ai lavori richiesti nei vari periodi dell'anno, per evitare che il campo subisse danneggiamenti. Nello stesso tempo, egli doveva preoccuparsi che la villa si conservasse in buono stato:

[52] Köhn respinge l'idea che qui si possa trattare di colonia parziaria: in Johne-Köhn-Weber 1983, p. 198.

> *Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet. Et ante omnia colonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret. Praeterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat* (D. 19.2.25.3: *Gaius libro decimo ad edictum provinciale*).

Il padrone poteva perseguire per legge l'affittuario, se questi abbandonava la coltivazione del fondo prima del termine stabilito:

> *Si domus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cum eis statim agere* (D. 19.2.24.2: *Paulus libro trigesimo quarto ad edictum*).

Ugualmente il padrone poteva denunciare l'affittuario se questi non rispettava gli impegni presi o non eseguiva alcuni lavori:

> *Sed et de his, quae praesenti die praestare debuerunt, velut opus aliquod efficerent, propagationes facerent, agere similiter potest* (*ibidem* 3).

Se l'affittuario rubava, inoltre, non era perseguibile solo per furto, ma anche *ex locato*:

> *Hinc de colono responsum est, si aliquid ex fundo subtraxerit, teneri eum condictione et furti, quin etiam ex locato* (D. 44.7.34.2: *Paulus libro singulari de concurrentibus actionibus*).

Lo stesso avveniva se egli tagliava degli alberi [53]. L'affittuario era ritenuto responsabile degli alberi che il vicino avesse tagliato per inimicizia:

> *Culpae autem ipsius et illud adnumeratur, si propter inimicitias eius vicinus arbores exciderit* (D. 19.2.25.4: *Gaius libro decimo ad edictum provinciale*).

Di norma, egli era ritenuto responsabile del comportamento dei suoi schiavi. Ad esempio, secondo Proculo, egli era chiamato in giudizio se i suoi schiavi provocavano l'incendio della villa:

> *Proculus ait, cum coloni servi villam exussissent, colonum vel ex locato vel lege Aquilia teneri* (D. 9.2.27.11: *Ulpianus libro octavo decimo ed adictum*).

Da parte sua, l'affittuario era autorizzato a denunciare il proprietario per tutelare i propri diritti. Innanzi tutto, ciò avveniva se non gli veniva permesso di usufruire della conduzione per tutto il tempo stabilito nel contratto:

> *Colonus, si ei frui non liceat, totius quinquennii nomine statim recte aget* (D. 19.2.24.4: *Paulus libro trigesimo quarto ad edictum*).

[53] D. 47.7.9 (*Gaius libro tertio decimo ad edictum provinciale*): *Si colonus sit, qui ceciderit arbores, etiam ex locato cum eo agi potest.*

L'affittuario poteva ancora perseguire il padrone, se questi non voleva o non poteva concedergli il lotto affittato o parte di esso, oppure se la villa o la stalla o l'ovile non erano stati consegnati in buono stato:

> *Ex conducto actio conductori datur. Competit autem ex his causis fere: ut puta si re quam conduxit frui ei non liceat (forte quia possessio ei aut totius agri aut partis non praestatur, aut villa non reficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare oporteat) vel si quid in lege conductionis convenit, si hoc non praestatur, ex conducto agetur* (D. 19.2.15.pr-1: *Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum*).

Il proprietario poteva essere denunciato dall'affittuario, se nel vendere il fondo non si assicurava che l'acquirente fosse disposto ad accettare il contratto di locazione negli stessi termini già fissati:

> *Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliquia ex causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto* (D. 19.2.25.1: *Gaius libro decimo ad edictum provinciale*).

Anche l'erede del locatore poteva essere chiamato in giudizio dall'affittuario, se si rifiutava di rispettare gli accordi presi:

> *Quod si colonus vellet colere et ab eo, cui legatus esset fundus, prohiberetur, cum herede actionem colonum habere* (D. 19.2.32: *Iulianus libro quarto ex Minicio*).

L'affittuario poteva anche denunciare gli eredi del proprietario, se essi non gli permettevano di godere dell'usufrutto che il padrone stesso gli aveva concesso in legato. In tal caso, secondo Giuliano, l'affittuario non era tenuto a pagare il canone e doveva essere rimborsato delle spese che aveva sostenuto nella coltivazione:

> *Si colono tuo usum fructum fundi legaveris, usum fructum vindicabit et cum herede tuo aget ex conducto et consequetur, ut neque mercedes praestet et impensas, quas in culturam fecerat, recipiat* (D. 7.1.34.1: *Iulianus libro trigensimo quinto digestorum*).

Ugualmente, rientrava tra i diritti dell'affittuario quello di farsi riconoscere i miglioramenti apportati o gli edifici costruiti:

> *In conducto fundo si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit vel aedificaverit vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quae impendit ex conducto cum domino fundi experiri potest* (D. 19.2.55.1: *Paulus libro secundo sententiarum*).

Troviamo un esempio pratico di questa regola in un frammento di Scevola, dove si parla di un affittuario che, dopo aver impiantato di sua iniziativa una

vigna, era stato scacciato. Il giurista dava all'affittuario la facoltà di richiedere di essere pagato per il suo lavoro oppure di poterne scontare il prezzo sul pagamento del canone. Al padrone, infatti, dalla vigna derivava il vantaggio di poter affittare ad un prezzo più alto:

> *Colonus, cum lege locationis non esset comprehensum, ut vineas poneret, nihilo minus in fundo vineas instituit et propter earum fructum denis amplius aureis annuis ager locari coeperat. Quaesitum est, si dominus istum colonum fundi eiectum pensionum debitarum nomine conveniat, an sumptus utiliter factos in vineis instituendis reputare possit opposita doli mali exceptione. Respondit vel expensas consecuturum vel nihil amplius praestaturum* (D. 19.2.61.pr: *Scaevola libro septimo digestorum*).

5. « *Remissio mercedis* » e « *invecta et illata* »

Tra i basilari diritti di cui godeva l'affittuario vi era quello di poter usufruire di una riduzione del canone in particolari casi. Questa agevolazione, *remissio mercedis* [54], viene correttamente identificata da Thomas [55] con quella di cui abbiamo testimonianza già in età tardorepubblicana, in contrasto con l'opinione di Mayer-Maly che riteneva che essa fosse stata introdotta dagli imperatori severiani allo scopo di fronteggiare la crisi dell'agricoltura italica [56]. Seguendo l'impostazione già seguita da Sitzia, mi propongo qui di dimostrare che nel corso del principato il principio della *remissio mercedis* fu gradualmente modificato a svantaggio degli affittuari [57].

Servio, giurista del primo secolo a.C. la cui opinione ci viene riportata da Ulpiano, indicava i principali casi in cui un proprietario era tenuto ad accordare una riduzione del canone [58]. Questo avveniva quando il raccolto era danneggiato da calamità naturali o da altri eventi indipendenti dalla volonta dell'affittuario. Servio indicava gli esempi degli straripamenti di fiumi, delle invasioni di cornacchie e storni, delle incursioni di nemici [59], e ancora di gelate, di siccità, di ter-

[54] La *remissio mercedis* era applicata anche nell'ambito della locazione urbana e, fuori dalla sfera della *locatio-conductio rei*, alla *locatio vectigalium*; cfr. De Neeve 1983, pp. 304 s., pp. 313 ss. e p. 320.

[55] J.A.C. Thomas, 'Remissio Mercedis', in *Studi in memoria di G. Donatuti* III, Milano 1973, pp. 1271-1277, il quale sostiene che il principio serviano non subì in seguito modificazioni.

[56] Mayer-Maly 1956, pp. 143, seguito da M. Kaser, 'Periculum locatoris', in *ZSav* 74, 1957, pp. 173 s. e H. Ankum, 'Remissio Mercedis', in *RIDA* 3, 19, 1972, p. 219 ss.

[57] Sitzia 1978. Dello stesso parere è C. Alzon, 'Les risques dans la *locatio conductio*', in *Labeo* 12, 1966, p. 319.

[58] Un testo papiraceo, PSI XIV 1449, edito da Arangio-Ruiz, ripete in modo molto simile la prima parte di questo frammento, fornendoci una prova della sua genuinità; cfr. Sitzia 1978, pp. 331 s.

[59] Da queste va distinto il passaggio di un esercito non nemico (*exercitus praeteriens*),

remoti. Non veniva concessa, invece, alcuna *remissio* se il danno era dovuto non a cause straordinarie, ma alla negligenza dell'affittuario, ad esempio se il vino andava a male o il raccolto era danneggiato dai vermi o dalle erbacce [60]:

> *Si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait, ut puta fluminum graculorum sturnorum et si quid simile acciderit, aut si incursus hostium fiat: si qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si vinum coacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint. Sed et si labes facta sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse, ne supra damnum seminis amissi mercedes agri praestare cogatur. Sed et si uredo fructum oleae corruperit aut solis fervore non adsueto id acciderit, damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse. Idemque dicendum, si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid abstulit. Set et si ager terrae motu ita corruerit, ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum praestari conductori, ut frui possit* (D. 19.2.15.2: *Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum*).

Abbiamo un interessante riscontro di questo fenomeno in un passo di Columella [61], da dove risulta che l'affittuario era autorizzato a chiedere la *remissio*, quando subiva danni a causa delle avversità metereologiche e delle incursioni dei predoni [62]:

> *Comiter agat cum colonis facilemque se praebeat, et avarius opus exigat quam pensiones, quoniam et minus id offendit et tamen in universum magis prodest. Nam ubi sedulo colitur ager, plerumque compendium, numquam, nisi si caeli maior vis aut praedonis incessit, detrimentum adfert, eoque remissionem colonus petere non audet* (*R. R.* 1.7.1).

Questo passo è molto importante e vale la pena analizzarlo da vicino. Columella ammoniva ad essere più esigenti rispetto al lavoro [63] che l'affittuario svolgeva piuttosto che al pagamento del canone, perché — egli spiegava — l'affittuario non avrebbe osato chiedere la *remissio* a causa dei danni provocati dalla propria pigrizia. Il senso di queste parole sta, a mio avviso, nel voler raccomandare di non esigere a tutti costi un canone troppo elevato quanto piuttosto di assicurarsi che il lavoro dell'affittuario si svolgesse con cura, perché solo

i danni provocati dal quale ricadevano sull'affittuario. Per questa interpretazione cfr. Sitzia 1978, pp. 338 s., seguito da Johne-Köhn-Weber 1983, p. 227, nota 3.

[60] Per un riscontro di questi aspetti nelle pratiche descritte dagli agronomi cfr. le acute osservazioni di Sitzia 1978, pp. 335 ss., note 11-13.

[61] Su questo collegamento cfr. Masi 1978.

[62] Abbastanza netta l'analogia terminologica e concettuale tra la *caeli maior vis aut praedonum* di Columella e la serviana *omnis vis, cui resisti non potest.*

[63] L'interpretazione di Weber 1891, pp. 244 ss. = 1967, p. 164, che vedeva nel termine *opus* il significato di corvées (*operae*) è stata convincentemente contestata da Finley 1976, pp. 119 ss. = 1980, pp. 143 ss. Cfr. De Neeve 1983, pp. 311 s., nota 54.

in questo modo egli avrebbe potuto ricavare un raccolto tale da permettergli il pagamento del canone [64].

Come ha precisato Hopkins, facendo un discorso più generale, tasse e affitto rappresentano uno stimolo a produrre di più purché siano mantenuti bassi [65]. Se si accetta questa interpretazione, allora andrebbero rimesse in discussione le conclusioni di Capogrossi, il quale ha sostenuto che i proprietari di norma miravano a massimizzare i profitti alzando quanto più possibile il canone [66]. Le *remissiones* rappresenterebbero, in questo caso, una manifestazione di una costante incapacità degli affittuari di assolvere al pagamento del canone nelle annate cattive o, anche, mediocri, mentre solo quando il raccolto era buono essi avrebbero potuto ricavare abbastanza per fronteggiare le elevate richieste dei proprietari. Tuttavia, dall'analisi interna di alcuni frammenti ho l'impressione che si possa ricavare una diversa dinamica del funzionamento delle *remissiones*. Da tali frammenti risulta, infatti, che nel computare le entrate delle annate cattive e di quelle buone i giuristi sembravano dare per scontato che i margini di profitto ricavati dagli affittuari nelle annate positive andavano al di là del semplice pagamento del canone. Tali margini dovevano essere, anzi, abbastanza ampi da permettere agli affittuari di restituire ai loro proprietari l'equivalente delle *remissiones* di cui avevano beneficiato nelle annate negative. Ma esaminiamo con ordine l'insieme di questi frammenti, dai quali credo si possa ricavare anche che vi fu una progressiva tendenza a limitare il diritto degli affittuari alle *remissiones*, il che dimostrerebbe, oltretutto, che il livello di sfruttamento degli affittuari non rimase costante nel corso del tempo.

Mi sembra che si possa dire che una prima lieve limitazione [67] al diritto dell'affittuario alla *remissio mercedis* sia riconoscibile in Gaio, il quale affermava che, se per cause di forza maggiore il raccolto veniva danneggiato, le conseguenze non dovevano ricadere sull'affittuario qualora i danni subiti fossero stati gravi, mentre questi doveva sopportarle equanimemente quando le perdite fossero state limitate [68]:

[64] Condivido, quindi, la conclusione di Sitzia 1978, p. 353, n. 73: « ... il *dominus* deve esigere *avarius opus quam mercedes* proprio perché una buona coltivazione limita notevolmente le ipotesi in cui la mercede non è dovuta ».

[65] Hopkins 1980, pp. 116 ss., fa questo discorso riferendosi alle tasse, ma, come si è visto (nota 18) esso si può estendere anche al canone.

[66] Capogrossi 1986, pp. 335 ss.

[67] Sitzia 1978, p. 342, preferisce parlare qui piuttosto di una « precisazione ». Cfr. Johne-Köhn-Weber 1983, p. 228.

[68] Köhn a proposito del principio qui espresso da Gaio (*si plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus*), parla di un « soziales Beurteilungskriterium » che veniva applicato perché era nell'interesse dello stato proteggere la sopravvivenza economica dell'affittuario. Da cui egli ricava più in generale un « rechtspolitischen Zweck des Zinserlasses » (Johne-Köhn-Weber 1983, p. 228).

Vis maior, quam Graeci θεοῦ βίαν appellant, non debet conductori damnosa esse, si plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus: alioquin modicum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non aufertur (D. 19.2.25.6: *Gaius libro decimo ad edictum provinciale*).

Una più forte restrizione all'applicazione di questo diritto fu apportata, in età severiana da Papiniano [69], il quale stabilì che il proprietario era autorizzato a rifarsi sulle remissioni concesse all'affittuario, se il raccolto degli anni successivi fosse stato abbondante [70]:

Papinianus libro quarto responsorum ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit ubertas, nihil obesse domino remissionem, sed integram pensionem etiam eius anni quo remisit exigendam (D. 19.2.15.4: *Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum*).

Troviamo applicato lo stesso principio in un rescritto dell'imperatore Severo Alessandro, dove però c'è un'ulteriore limitazione per l'affittuario. Vi si dice, infatti, che il proprietario non era obbligato a concedere la *remissio*, qualora il danno dell'affittuario fosse stato compensato dal raccolto abbondante degli anni precedenti. Dunque, da questo momento in poi non solo un buon raccolto degli anni successivi, ma anche uno degli anni precedenti veniva calcolato nella concessione di una *remissio*:

Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris, si tamen expressum non est in locatione aut mos regionis postulat, ut, si qua labe tempestatis vel alio caeli vitio damna accidissent, ad onus tuum pertinerent, et quae evenerunt sterilitates ubertate aliorum annorum repensatae non probabuntur, rationem tui iuxta bonam fidem haberi recte postulabis, eamque formam qui ex appellatione cognoscet sequetur (*C. I.* 4.65.8: *Imp. Alexander A. Sabiniano Hygino*, a. 231).

È interessante osservare che, più tardi, in un rescritto di Diocleziano si dice che se alcuni proprietari avessero concesso delle remissioni fuori dalle regole previste dal contratto o contro l'uso della regione [71], gli altri proprietari non erano tenuti a seguirli:

[69] Principalmente su questo testo Sitzia 1978 pp. 344 ss., basa le sue argomentazioni contro Thomas (cfr. nota 55) per dimostrare che l'applicazione del criterio serviano subì un'evoluzione. In particolare a p. 350 egli sostiene: « La decisione di Papiniano... appare ispirata ad un certo favore verso i proprietari ».

[70] Non mi sembra si possa affermare che questo principio si trovi applicato già in Plinio il giovane (10.8.5: *praeterea continuae sterilitates cogunt me de remissionibus cogitare, quarum rationem nisi praesens inire non possum*), come sostengono Masi 1978, pp. 281 ss. e De Neeve 1983, p. 323.

[71] Da sottolineare negli ultimi due rescritti citati, così come in un terzo sempre di Diocleziano (*C. I* 4.65.18: *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Annio Ursino*, a. 290), il riferimento a costumi regionali (*mos regionis, consuetudo regionis*). Si potrebbe trattare di un segno delle difficoltà di applicare le regole della *remissio* a certe province dove restavano forti le tradizioni locali; di qui il ricorso all'intervento imperiale. Ma su quest'ultimo punto cfr. la diversa spiegazione di De Neeve 1983, p. 336: « The main explanation why after a certain date we hear relatively often of imperial decisions concerning *remissio mercedis* is that people could more easily approach the emperor than institute a formulary action ».

Circa locationes atque conductiones maxime fides contractus servanda est, si nihil specialiter exprimatur contra consuetudinem regionis. Quod si alii remiserunt contra legem contractus atque regionis consuetudinem pensiones, hoc aliis praeiudicium non possit adferre (*C. I.* 4.65.19: *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Iulio Valentino*, a. 293).

Lo stesso tipo di evoluzione, nel senso di una restrizione della legislazione a svantaggio degli affittuari, è possibile riscontrare a proposito delle regole relative agli *invecta et illata* [72], la proprietà personale che l'affittuario portava sul fondo affittato e che potevano essere pignorati dal proprietario nel caso di mancato pagamento del canone. Questo principio è espresso nell'*interdictum Salvianum* che viene sinteticamente enunciato da Gaio:

Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum, adipiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset (*Instit.* 4.147).

Altre regole dell'*interdictum Salvianum* ci sono riferite da Giuliano, che operava intorno alla metà del secondo secolo d.C., in un frammento conservato nel Digesto. Nel primo paragrafo si considera il caso di un affittuario che portava i suoi oggetti su un fondo appartenente a due proprietari. Questi ultimi avevano il diritto solidalmente a reclamare gli oggetti come pegno e potevano individualmente far valere i loro diritti contro un estraneo:

Si colonus res in fundum duorum pignoris nomine intulerit, ita ut utrique in solidum obligatae essent, singuli adversus extraneum Salviano interdicto recte experientur (D. 43.33.1.1: *Iulianus libro quadragensimo nono digestorum*).

Nel paragrafo successivo viene considerato il caso opposto, quello cioè in cui l'affittuario lasciava come pegno qualcosa di cui divideva la proprietà con un altro. In questo caso l'affittuario poteva essere perseguito solo per metà del pegno:

Idem servari conveniet et si colonus rem, quam cum alio communem habebat, pignoris nomine induxerit, scilicet ut pro parte dimidia pignoris persecutio detur (*ibidem* 2).

[72] Secondo Köhn, l'esistenza di *invecta et illata* è già testimoniata in Catone (dove si farebbe riferimento ad un « Pächter, der nur kurzzeitig, zum Einbringen der Ernte, auf dem Grundstück tätig wurde »): Johne-Köhn-Weber 1983, p. 204. Lo esclude, invece, De Neeve 1984, pp. 48 ss.

Al principio dello stesso frammento si analizza un altro caso significativo. Se un affittuario impegnava una schiava e poi la vendeva, perché l'acquirente potesse impadronirsi della prole nata dopo l'acquisto, era necessario un apposito *interdictum*:

> *Si colonus ancillam in fundo pignoris nomine duxerit et eam vendiderit. quod apud emptorem ex ea natum est, eius adprehendendi gratia utile interdictum reddi oportet* (*ibidem* pr.).

Un'alternativa agli *invecta* dati come garanzia per il pagamento del pegno poteva essere rappresentato dalla presenza di un fideiussore. Labeone, infatti, dice che se un affittuario trovava un fideiussore, i suoi oggetti cessavano di essere considerati come pegno:

> *Cum colono tibi convenit, ut invecta importata pignori essent, donec merces tibi soluta aut satisfactum esset: deinde mercedis nomine fideiussorem a colono accepisti. Satisfactum tibi videri existimo et ideo illata pignori esse desisse* (D. 20.6.14: *Labeo libro quinto posteriorum a Iavoleno epitomatorum*).

Da Pomponio, giurista della seconda metà del secondo secolo d.C., sappiamo che anche i prodotti del fondo affittato venivano considerati come pegno, anche se non venivano esplicitamente nominati nel contratto:

> *In praediis rusticis fructus qui ubi nascuntur tacite intelleguntur pignori esse domino fundi locati, etiamsi nominatim id non convenerit* (D. 20.2.7.pr.: *Pomponius libro tertio decimo ex variis lectionibus*).

Questo principio viene poi chiaramente confermato in un frammento di Africano, contemporaneo di Pomponio:

> *Locavi tibi fundum, et* (*ut adsolet*) *convenit, uti fructus ob mercedem pignori mihi essent* (D. 47.2.62.8: *Africanus libro octavo quaestionum*).

Sulla base di questo frammento Frier ha ipotizzato che in questo periodo i prodotti del fondo erano diventati una forma abituale di pegno in seguito all'avanzato processo di indebitamento degli affittuari [73]. Forse è un po' azzardato ricavare da un solo frammento una conclusione così generale. Tuttavia, mi sembra che anche per gli *invecta et illata* venga confermata la tendenza ad un inasprimento della legislazione nei confronti degli affittuari.

[73] Frier 1979, p. 220, nota 85.

6. « *Reliqua colonorum* »

Collegato al problema degli *invecta et illata*, e di conseguenza a quello dell'indebitamento degli affittuari, è il problema dei *reliqua colonorum*. Come Capogrossi ha rilevato, mentre ampio spazio è stato dedicato dagli studiosi alla questione della *remissio mercedis*, uno scarso interesse è stato mostrato per il problema dei *reliqua colonorum* [74]. La breve analisi che segue dei frammenti concernenti i *reliqua colonorum* ovviamente non pretende di colmare questa lacuna, ma di offrire un qualche contributo al chiarimento di questo importante problema.

I *reliqua colonorum* vengono nominati per la prima volta da Giavoleno, giurista della seconda metà del primo secolo d.C. In un frammento di Paolo viene presentato il caso di un proprietario che aveva lasciato in legato tutto ciò che l'affittuario gli doveva fino al termine del contratto quinquennale. Paolo riferiva che, secondo i giuristi Nerva e Atilicino operanti nella prima metà del primo secolo d.C., l'affittuario era tenuto ad agire *ex conducto* contro l'erede se questi gli avesse impedito di usufruire del legato. Nel frammento successivo viene appunto aggiunta l'opinione di Giavoleno, secondo il quale anche i *reliqua* dovevano far parte del legato:

> *Ei cui fundum in quinquennium locaveram legavi, quidquid eum mihi dare facere oportet oportebitve, ut sineret heres sibi habere. Nerva Atilicinus, si heres prohiberet eum frui, ex conducto, si iure locationis quid retineret, ex testamento fore obligatum aiunt, quia nihil interesset, peteretur an retineret: totam enim locationem legatam videri* (D. 34.3.16: *Paulus libro nono ad Platium*), *reliqua quoque: in iudicio locationis venire* (D. 34.3.17: *Iavolenus libro secundo Labeonis posteriorum*).

I rimanenti frammenti riguardano un periodo successivo e anche nel caso appena esposto sembrerebbe che Giavoleno avesse introdotto una clausola per precisare che nel legato erano inclusi i *reliqua*, problema forse non ancora del tutto familiare a Nerva e Atilicino, giuristi a lui precedenti di qualche decennio. A dire il vero, le opinioni sull'interpretazione stessa da dare all'espressione *reliqua colonorum* sono discordanti: secondo alcuni studiosi essa va intesa come « debiti arretrati » [75], secondo altri come « debiti correnti », vale a dire il pagamento del canone dell'anno ancora in corso [76]. Chiaramente, se si accettasse la seconda interpretazione, verrebbe preclusa ogni possibilità di individuare nei

[74] Capogrossi 1986, p. 338.

[75] Cfr. *ibidem*, pp. 707 s., nota 31.

[76] Ranovic 1952, pp. 83 s.; P.A. Brunt, 'Die Beziehungen zwischen dem Heer und dem Land in Zeitalter des römischen Revolution', in H. Schneider (a cura di), *Zur sozial und Wirtschaftsgeschichte der spätantiken römischen Republik*, Darmstadt 1976, p. 132, nota 31, seguito da P. Veyne, 'Le dossier des esclaves-colons romains', in *RHist* 265, 1981, p. 7, nota 13 e p. 19, nota 70.

frammenti una traccia del progressivo indebitamento degli affittuari. Tuttavia, dall'analisi puntuale di questi frammenti credo che la prima interpretazione risulti come l'unica possibile.

Cominciamo con un frammento in cui si dice che il *curator* di un fanciullo aveva dato un fondo in affitto ad un tale che aveva contratto dei *reliqua*. Una volta cresciuto, il proprietario decise di trasformare il suo affittuario in *procurator* liberando sia lui dal debito che il *curator* dalla responsabilità per il debito stesso. I *reliqua* dell'affittuario sono qui esplicitamente definiti come *debitum*:

> *Lucius Titius curator Gaii Seii tempore curae fundum Cornelianum locavit Sempronio, qui Sempronius reliqua traxit: pupillus aetate probata eundem quondam colonum Sempronium fecit procuratorem: quaero an ex eo, quod ille ut procurator egit, omne debitum adulescens agnovisse videatur eoque nomine curatorem suum liberasset. Paulus respondit non ex eo, quod adultus eum, qui praedia eius coluit, procuratorem habere voluit, debitum, quod ex conductione reliquatus est, adgnovisse eum videri* (D. 26.7.46.pr.: *Paulus libro nono responsorum*).

Questa interpretazione di *reliqua colonorum* mi sembra venga confermata in quei frammenti in cui si parla di legati di fondi. Da un frammento di Pomponio risulta che nel legato di un fondo potevano essere inclusi il *praetorium* e l'*instrumentum*, ma non i *reliqua colonorum*:

> *Ex his verbis: « Lucio Titio praedia mea illa cum praetorio, sicut a me in diem mortis meae possessa sunt, do » instrumentum rusticum et omnia, quae ibi fuerunt, quo dominus fuisset instructior, deberi convenit: colonorum reliqua non debentur* (D. 32.91.1: *Papinianus libro septimo responsorum*).

Se qui *reliqua* avessero il significato di « debiti correnti », la loro esclusione dal legato non avrebbe senso, perché è chiaro che alla fine dell'anno gli affittuari avrebbero dovuto pagare il canone al nuovo proprietario, cioè il beneficiario del legato. Il testo ha un senso, quindi, solo se per *reliqua* si intende « debiti arretrati ». È possibile comprendere il motivo dell'esclusione dei *reliqua* dal legato dal seguente frammento:

> *« Peto, ut fundum meum Campanianum Genesiae alumnae meae adscribatis ducentorum aureorum ita uti est ». Quaeritur, an fundo et reliqua colonorum et mancipia, si qua mortis tempore in eo fuerint, debeantur. Respondit reliqua quidem colonorum non legata: cetera vero videri illis verbis « ita uti est » data* (D. 32.78.3: *Paulus libro secundo ad Vitellium*).

Mi sembra chiaro che con « *ita uti est* » si debba intendere « così come il fondo si trova a partire da questo momento », cioè dalla morte del testatore. Quindi, non si volevano escludere i proventi futuri, ma i debiti passati, i quali, appartenendo ad un periodo in cui il beneficiario del legato non era ancora proprietario, venivano esclusi dal legato stesso. La prova *e contrario* di questo principio si trova in un altro frammento:

> *Heredis instituti fidei commisit filio suo annua decem praestare aut ea praedia emere et adsignare, ut usum fructum haberet, reditum efficentia annua decem: filius fundos sibi ab herede secundum matris voluntatem traditos locavit: et quaesitum est, defuncto eo reliqua colonorum utrumne ad heredem filii fructuarii an vero ad heredem Seiae testatricis pertineant. Respondit nihil proponi, cur ad heredem Seiae pertineant* (D. 33.2.32.7: *Scaevola libro quinto decimo digestorum*).

Qui viene preso in considerazione il caso di terre destinate da una donna in eredità ad una persona, ma con il diritto di usufrutto riservato al figlio, il quale le aveva date in affitto. Alla morte di questi, le terre passarono nelle mani del legittimo erede. Si pose allora la questione se i *reliqua colonorum* spettassero all'erede del figlio, che aveva goduto dell'usufrutto, o all'erede della donna. Il giurista rispose che non vedeva alcun motivo per cui i *reliqua* dovessero andare all'erede della donna. In quanto tali *reliqua* appartenevano al periodo in cui il figlio della donna aveva beneficiato dell'usufrutto, essi andavano assegnati all'erede del figlio stesso.

Se il testatore voleva includere i *reliqua* nel legato di un fondo, allora doveva specificarlo:

> *Praedia maritima cum servis qui ibi erunt et omni instrumento et fructibus qui ibi erunt et reliquis colonorum nutritori suo legavit* (D. 33.7.27.pr.: *Scaevola libro sexto digestorum*).

Bisogna ora chiedersi se è possibile condividere la conclusione di Frier, secondo il quale: « By the second century tenant indebtedness had become so common that it was legally recognized as a distinct economic asset, the *reliqua colonorum* »[77]. Come si è visto è rischioso ricavare una linea di tendenza dal semplice fatto che il numero delle testimonianze contenute nel Digesto riguardanti un determinato fenomeno diventano più numerose da un certo periodo in poi. Tuttavia, il caso dei *reliqua colonorum* mi sembra un po' diverso. Infatti, non si tratta tanto di sottolineare che a partire dalla seconda metà del secondo secolo i riferimenti a questo fenomeno aumentano — fatto di per sé non determinante —, quanto di osservare che diventa costante la tendenza a legare (o a escludere dal legato) insieme al fondo anche i *reliqua colonorum*. In altre parole, non si nota soltanto che il numero dei frammenti in cui vengono menzionati i *reliqua* aumenta in assoluto, ma anche che esso aumenta in proporzione ai legati di età precedente, quando evidentemente il problema di comprendere i *reliqua* insieme al fondo non si poneva.

C'è poi un altro indizio che fa pensare che il fenomeno dei *reliqua colonorum* fosse divenuto gradualmente sempre più rilevante. Si tratta di un frammento di Papiniano riguardante l'affitto di terre pubbliche:

[77] Frier 1979, p. 221.

Praedium publicum in quinque annos idonea cautione non exacta curator rei publicae locavit. Ceteris annis colonus si reliqua traxerit et de fructibus praedii mercedesque servari non potuerint, successor qui locavit tenebitur Idem in vectigalibus non ita pridem constitutum est, scilicet ut sui temporis singuli periculum praestarent (D. 50.8.5: *Papinianus libro primo responsorum*).

Qui si dice che il *curator* che si fosse preso l'incarico di affidare un *praedium publicum* ad un'affittuario senza richiedere una opportuna *cautio*, era considerato responsabile del pagamento dei *reliqua* contratti dal colono stesso. Il testo aggiunge esplicitamente che questa era una norma di recente istituzione, perché in precedenza era valso il principio per cui ognuno era considerato responsabile personalmente del rischio di indebitarsi. L'introduzione di questa misura potrebbe essere stata dettata proprio da una crescita del fenomeno di indebitamento degli affittuari. Lo stato sarebbe intervenuto, allora, per tutelare gli interessi delle città con un'adeguata misura legislativa.

Concludendo questa analisi, mi sembra che dai frammenti del Digesto sia possibile riscontrare tra la fine del primo secolo d.C. e gli inizi del terzo secolo d.C. un inasprimento della legislazione nei confronti degli affittuari e un progressivo deterioramento della loro condizione economica. I due fenomeni erano certamente interdipendenti.

Resta ora da esaminare un frammento sui *reliqua colonorum* che assunse un posto centrale nella teoria continuistica di Fustel:

Praedia ut instructa sunt cum dotibus et reliquis colonorum et vilicorum et mancipiis et pecore omni legavit et peculiis et cum actore; quaesitum est an reliqua colonorum qui, finita conductione, interposita cautione, de colonia discesserant, ex verbis suprascriptis legato cedant (D. 33.7.20.3: *Scaevola libro tertio responsorum*).

Il frammento di Scevola, giurista della seconda metà del secondo secolo d.C., si pone il problema di quegli affittuari che, avendo contratto dei *reliqua*, alla fine del contratto lasciavano il fondo dietro versamento di una cauzione. Da queste parole Fustel deduceva che a quegli affittuari che non erano in grado di versare una cauzione [78] non veniva permesso di allontanarsi dal fondo. Questa sarebbe la prova, secondo Fustel, che la mobilità degli affittuari venne di fatto ristretta prima ancora che fosse introdotto il vincolo legale dei coloni alla terra [79]. In

[78] Contro Fustel, Clausing 1925, p. 162, riteneva che la parola *cautio* non significa « security in the sense of bail but a written acknowledgment of the debt », offrendo a sostegno della sua interpretazione due frammenti del Digesto citati da E. Cuq, ' Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine d'après l'inscription d'Henchir Mettich ', in *Mémoires à l'académie des inscriptions et belles-lettres*, vol. XI, pt. 1, 1897, p. 121. Ma, come De Martino 1979, p. 284, nota 123, ha ricordato, questi significati sono entrambi attestati nel *Vocabularium iurisprudentiae romanae*, dove il frammento di Scevola viene registrato sotto il significato che gli attribuiva Fustel.

[79] Fustel 1885, p. 18: « Nous avons sous les yeux des hommes qui sont, en droit, des

realtà, Fustel sembra ricavare più di quello che il testo dice. Scevola esaminava il solito problema di un legato, dove erano inclusi i *reliqua*, nel caso in cui il pagamento di questi *reliqua* fosse stato sostituito dal versamento di una cauzione. Nel caso contrario, l'affittuario avrebbe seguito la sorte di qualsiasi persona indebitata.

Si può pensare che essi divenissero *addicti*, ma questo istituto risulta ancora abbastanza oscuro per gli studiosi [80] e non si conoscono i meccanismi attraverso cui un creditore interveniva per rifarsi sul suo debitore. Ma non sempre i proprietari trattenevano i loro affittuari indebitati. Il problema non sempre si poneva, ad esempio, per Plinio, il quale anzi sembrava alla costante ricerca di *idonei cultores* con cui sostituire gli affittuari che non dimostravano di saper ottemperare agli obblighi assunti [81]. Per di più, ancora in età severiana troviamo frammenti del Digesto dove si poneva il caso di proprietari che tentavano, anche contro la legge, di scacciare i loro affittuari [82]. Il che dimostra che la situazione descritta dai rescritti in cui si interveniva contro quei proprietari che, invece, trattenevano con la forza i loro affittuari, non era univoca. Vale a dire che se è vero che da una parte abbiamo un rescritto di questo genere di Filippo l'Arabo, il quale a sua volta faceva riferimento a rescritti di imperatori precedenti [83], dall'altra, esisteva ancora la tendenza opposta. Il fenomeno, quindi, è abbastanza diverso da quello che ci viene presentato nelle costituzioni imperiali di quarto e quinto secolo, dove l'interesse dei proprietari a richiamare i coloni fuggitivi appare uniforme. Ancora più grave è il fatto che non abbiamo alcuna idea quantitativa riguardo al numero degli affittuari che prima degli inizi del quarto secolo erano indebitati e che erano costretti dai loro proprietari a rimanere sul fondo. A ciò si aggiunge il vuoto di circa un secolo esistente nella documentazione giuridica che ci vieta di poter seguire, seppure frammentariamente, la sorte degli affittuari [84]. Un fatto però è certo, e cioè che, quando le fonti giuridiche sui coloni

fermiers libres, des fermiers par contrat temporaire, et qui, en fait, se trouvent dans l'impossibilité de quitter le domaine du propriétaire. Leur contrat primitif le leur permettait; mais leur arriéré les en empêche. Ils ne sont pas encore liés au sol par la loi; mais ils le sont par leur dette. La terre les retiens, non pas encore à titre de colons, mais à titre de débiteurs ».

[80] Il problema della servitù per debiti nel principato è molto controverso. Secondo E. M. Staerman - M. K. Trofimova, *La schiavitù nell'Italia imperiale. I-III secolo*, Roma 1975, pp. 20 ss., e G. E. M. de St. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquest*, London 1980, pp. 165 ss., esso era molto rilevante, mentre di parere opposto è De Martino 1979, pp. 269 ss. Sul fenomeno in generale cfr. L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale. I. Debiti e debitori nei primi secoli della Repubblica romana*, Milano 1981.

[81] Plin. 7.30.3.

[82] Cfr. nota 45.

[83] Cfr. nota 40.

[84] Il problema è stato già posto in chiari termini da Garnsey 1980, p. 39: « Whatever is decided about the condition of tenants in the early Empire — and any conclusion to be accurate would have to reflect the diverse situations of tenant-farmers, regional variations and

ricompaiono, nessuna di essa fa riferimento ad un loro eventuale indebitamento. Il problema della fuga dei coloni e, conseguentemente, quello dell'introduzione del loro vincolo alla terra viene, invece, costantemente collegato a problemi fiscali. È il caso, pertanto, di esaminare ora le obbligazioni fiscali che ricadevano sulle spalle degli affittuari.

7. *Affittuari e tasse*

Il sistema fiscale romano cominciò a subire delle trasformazioni nel corso del terzo secolo [85]. Ancora agli inizi di questo secolo le imposte fondiarie, come risulta da un frammento di Ulpiano che sarà citato tra breve, erano valutate in denaro ed è, pertanto, verosimile che fossero anche pagate in denaro [86]. Purtroppo le fonti sono molto avare di informazioni su questo problema che è molto dibattuto dagli studiosi. Importante è un passo di Igino che, per quanto si riferisca agli *agri vectigales* [87], potrebbe essere generalizzato senza grossi rischi agli altri aspetti della tassazione fondiaria [88]. La tradizione manoscritta, però, riporta due versioni contrastanti del passo. La prima è la seguente:

> *In quibusdam provinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septimas, alii pecuniam et hoc per soli aestimationem* (Hyg., *de lim. const.* 205 La = 168 s. Th.).

Ma invece di « *alii pecuniam* » è attestata anche la variante « *nunc multi pecuniam* » [89]. Se si accetta la seconda variante, si dovrebbe dedurre che la tassazione, che originariamente era in molte province riscossa in natura — probabilmente perché così suggeriva il costume locale —, fu successivamente trasformata in tassazione in denaro sotto l'impulso del governo centrale. La testimonianza di Ulpiano sembrerebbe consigliare che quest'ultima lettura sia da preferire.

temporal differences — three remains a clear contrast between the free tenant of the late Republic and early Empire, who entered a contractual relation with a landlord for a short term then was legally entitled to go elsewhere and the self-like tenant of the late empire, bound to the soil as were his heirs. In my view, the solution of the notorious problems of the rise of the colonate lies in the peculiar conditions of the late third and fourth centuries, in particular the increasingly oppressive tax burden, and any attempt to trace a continuous trend from Principate to late Empire across the great divide of the third century is doomed to failure ».

[85] La più recente trattazione sulle imposte nell'impero romano è quella di Neesen 1980; cfr. P.A. Brunt, ' The Revenues of Rome ', in *JRS*, 1981, pp. 161-172. Cfr. anche Lo Cascio 1986.

[86] D. 50.15.4.pr.; cfr. il testo alla p. seguente.

[87] Cfr. Lo Cascio 1986, p. 48.

[88] In questo senso Duncan-Jones 1990, p. 188.

[89] Su questa variante richiama l'attenzione Neesen 1980, p. 45.

Nel terzo secolo divenne, però, sempre più frequente il ricorso a *indictiones* [90], una forma di requisizioni in natura che, come si dice in un rescritto dell'imperatore Decio, si basava non sulle persone, ma sulle proprietà [91].

Per quanto riguarda la proprietà fondiaria siamo informati da un importante frammento di Ulpiano. Le operazioni censuali prescrivevano che un proprietario terriero dichiarasse il nome del suo fondo, la città dove esso era registrato, il *pagus* dove era situato e due suoi confinanti. Quindi doveva denunciare quanti *iugera* di terra arata vi erano, il numero delle viti di cui si componeva la vigna, il numero degli alberi di ulivo e quanti *iugera* di terra occupavano, l'estensione del prato e del pascolo. Infine doveva dare una stima del valore della proprietà. Dall'espressione « *intra decem annos* », ripetuta due volte, si dovrebbe ricavare poi che le operazioni del censo avevano luogo ogni dieci anni [92]:

> *Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. Nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat. Et arvum, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit: vinea quot vites habeat: olivae quot iugerum et quot arbores habeant: pratum quos intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum: pascua quot iugerum esse videantur: item silvae ceduae. Omnia ipse qui defert aestimet* (D. 50.15 4.pr.: *Ulpianus libro tertio de censibus*).

Il proprietario doveva dichiarare, inoltre, gli schiavi che lavoravano sul fondo, il loro luogo d'origine, l'età, i compiti e mestieri:

> *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur* (*ibidem* 5).

Agli affittuari era poi dedicato un altro breve paragrafo, la cui interpretazione però ha costituito un problema:

> *Si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus tenetur* (*ibidem* 8).

Secondo Esmein con le parole « *vinculis censualibus* » dovremmo intendere che i proprietari che non dichiaravano i loro affittuari erano obbligati a pagare le tasse per loro. Il che significherebbe che nel caso contrario, vale a dire nel caso comune, gli affittuari erano tenuti a pagare la tassa per il fondo che colti-

[90] Per i due diversi significati di «*indictiones*» cfr. Berger 1953, p. 449; prima del quarto secolo « an imperial enactment ordaining an extraordinary requisition of corn from the owners of provincial land »; dopo il quarto secolo « a regular annual impost ».

[91] *C. I.* 10.16.3: *Indictiones non personis, sed rebus indici solent: et ideo, ne ultra modum earundem possessionum quas possides conveniaris, praeses provinciae prospiciet* (*Imp. Decius A. Citicio*, a. 249). Cfr. Grelle 1963, p. 103.

[92] Cfr. Neesen 1980, p. 51, e E. Lo Cascio, ' Le tecniche dell'amministrazione ', in *Storia di Roma* II, 2, 1991, pp. 119-191.

vavano [93]. Da parte sua, invece, Neesen ritiene che l'espressione significhi « carcerazione per motivi fiscali » [94]. Appare, però, molto improbabile che un proprietario evasore fiscale venisse imprigionato per il solo fatto di non aver dichiarato il proprio affittuario. D'altronde quella di Esmein è l'interpretazione comunemente accettata e, per quanto si basi solo su un'ipotesi, mi sembra che non vi siano valide alternative. Dal frammento di Ulpiano risulterebbe, quindi, che era nell'interesse dei proprietari dichiarare i propri affittuari. Mi sembra abbastanza evidente, infine, che qui si faceva riferimento soltanto al *tributum soli*, in quanto sarebbe assurdo pensare che un proprietario potesse pagare il *tributum capitatis* per un affittuario non registrato.

Nel tardo impero una registrazione della proprietà fondiaria che presenta analogia con la *forma censualis* di Ulpiano è prevista da una legge di Valentiniano, Valente e Graziano [95]. Nella *plena descriptio*, relativa ai *bona proscriptorum* incamerati dalla *res privata*, doveva essere indicata la quantità di terra, che cosa vi era coltivato, quante erano le viti e gli ulivi, l'estensione di terra arata, di pascolo, di boschi, la posizione del luogo, gli edifici e oggetti di valore, il numero degli schiavi, sia quelli urbani che quelli rustici e le loro funzioni, il numero dei *casarii* [96] e dei *coloni*, quello dei buoi e dei vomeri, gli armenti e le greggi, la quantità di oro e di argento, delle vesti e dei monili, con l'indicazione del tipo e del peso e, infine, ciò che era conservato nei magazzini:

> *Et plena descriptio comprehendat, quod spatium et quod sit ruris ingenium, quid aut cultum sit aut colatur, quid in vineis olivis aratoriis pascuis silvis fuerit inventum, quae etiam gratia et quae amoenitas sit locorum, quis aedificiis ac possessionibus ornatus, quotve mancipia in praediis occupatis vel urbana vel rustica vel quarum artium generibus inbuta teneantur, quot sint casarii vel coloni, quot boum exercitiis terrarum atque vomeribus inservientium, quot pecorum et armentorum greges et in qua diversitate numerati*

[93] A. Esmein, *Mélanges d'histoire du droit romain*, Paris 1886, pp. 226-28; questa era l'interpretazione già di Fustel 1885, p. 74. Esmein cita anche un passo di Cicerone, che dice che un affittuario in Sicilia fu costretto a fuggire perché non era in grado di pagare le tasse fondiarie: *Verr.* 3.22: *Xenonis Menoeni, nobilissimi hominis, uxoris fundus erat colono locatus; colonus quod decumanorum iniurias ferre non poterat ex agro profugerat*: su questo testo cfr. ora Mircovic 1986, p. 57. Secondo Esmein, la regola generale probabilmente è da ravvisarsi in un frammento di Paolo, il quale dice che i tributi dovrebbero essere pagati da coloro che percepiscono i frutti della terra: *Neque stipendium neque tributum ob dotalem fundum praestita exigere vir a muliere potest; onus enim fructum haec impendia sunt* (D. 25.1.13: *Paulus libro septimo brevium*). Cfr. D. 47.2.62(61).8: (*Africanus libro octavo quaestionum*): *Etenim fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse et ideo colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructos facere*).

[94] Neesen 1980, pp. 227-28. Dello stesso parere è Mircovic 1986, p. 56.

[95] In verità, questa legge ha stranamente destato scarso o nessun interesse presso molti studiosi che hanno compiuto ricerche specifiche sulla tassazione tardoimperiale, come ad es. Déléage 1945, Cérati 1968, Goffart 1974.

[96] I *casarii* erano probabilmente « tenant-cottagers », come sono definiti da Whittaker 1987, p. 100.

> *sint, quantum auri et argenti, vestium ac monilium vel in specie vel in pondere et in quibus speciebus, quidve in enthecis sit repertum* (C. *Th.* 9.42.7.1 = = *C. I.* 9.49.7.1: *Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp.*, a. 369).

Come si vede, la *descriptio plena* richiesta da Valentiniano e Valente è ancor più dettagliata della *forma censualis* descritta da Ulpiano. Ma c'è una ben più importante differenza che tocca il nostro problema. Mentre in Ulpiano, come abbiamo visto, la denuncia degli affittuari non era obbligatoria, qui invece la loro registrazione, insieme ai *casarii* e subito dopo quella degli schiavi, viene data per scontata [97]. Dobbiamo attribuire un particolare significato a questo inserimento anche dei coloni in una *descriptio* di beni confiscati e considerarla indicativa, anche per questo aspetto, dei procedimenti adottati nelle rilevazioni a fini fiscali?

Le operazioni censuali che seguirono a questa riforma e che ebbero luogo sotto Galerio vengono descritte come un evento luttuoso da Lattanzio. Questo scrittore le definisce come una pubblica calamità e dice che si svolsero capillarmente in tutte le province e le città dove i funzionari del censo suscitavano ostili tumulti e introducevano una forma di orrenda sudditanza:

> *At vero illud publicae calamitates et communis luctus omnium fuit, census in provincias et civitates semel missus. Censitoribus ubique diffusis et omnia exagitantibus hostilis tumultus et captivitatis horrendae species erant* (*de mort. persec.* 23.1).

Lattanzio dice in seguito che nelle liste del censo veniva registrata la quantità di terra, il numero delle viti e degli ulivi, gli animali di ogni genere, e quindi le persone sia quelle provenienti dalle città che quelle provenienti dalle campagne e infine gli schiavi:

> *Agri glebatim metiebantur, vites et arbores numerabantur, animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur, in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum referta, unusquisque cum liberis, cum servis aderant* (*ibidem* 2).

Benché Lattanzio qui non nomini esplicitamente gli affittuari credo che sia abbastanza ovvio che anche questi venissero compresi tra gli *hominum capita*. Non mi sembra perciò azzardato concludere che la differenza tra la *forma censualis* di Ulpiano e la *plena descriptio* del 369 riguardo alla registrazione degli affittuari sia stata introdotta in seguito alla riforma di Diocleziano. In base a

[97] Cfr. quanto dice Fustel 1885, pp. 75-76, sulla differenza tra la *forma censualis* ulpianea e le operazioni censuali descritte da Lattanzio: « La différence capitale est que ce n'est plus le propriétaire qui donne les noms de tous ses cultivateurs; on fait comparaître les cultivateurs eux-mêmes et on les taxe nommément ».

questa stessa riforma, poi, sappiamo che l'imposta fondiaria (*iugatio*) era pagata dal proprietario, mentre all'affittuario spettava il pagamento della *capitatio* [98]. Il fatto poi che gli affittuari venissero registrati indistintamente con la proprietà e assieme agli schiavi può costituire il segnale di un deterioramento della loro posizione giuridico-sociale dal momento che non veniva più riconosciuta loro la capacità di essere considerati dei soggetti fiscali indipendenti come ai tempi di Ulpiano. Per questo motivo, da Diocleziano in poi li definirò convenzionalmente « coloni » per distinguerli dagli affittuari dell'epoca precedente. C'è un altro importante motivo, tuttavia, che mi induce a considerare gli affittuari predioclezianei giuridicamente diversi dai coloni post-dioclezianei. Dopo Diocleziano, infatti, il contratto di *locatio-conductio* scomparve dalle fonti giuridiche. Sotto il titolo *Locati conducti* del Codice Giustinianeo (4.65) c'è una lacuna tra una legge di Diocleziano del 305 e una legge di Teodosio II nel 439 [99]. Da questo momento in poi la *locatio-conductio* riapparve solo nella parte orientale dell'impero. Ne dovremmo concludere, quindi, che dopo Diocleziano i rapporti tra coloni e proprietari vennero regolati su basi giuridiche nuove che sfoceranno nella formazione del colonato tardoantico. Nelle pagine seguenti cercherò di delineare questo processo.

8. *Responsabilità per le tasse non pagate*

Il nuovo sistema di dichiarazione della proprietà fondiaria, che obbligava i proprietari a denunciare i loro coloni, comportò anche una modifica del metodo di riscossione delle imposte. Già in epoca severiana, quando visse il giurista Erennio Modestino, le principali autorità della città furono rese responsabili delle tasse non riscosse. La decisione di Modestino ci viene riportata da Arcadio Carisio [100]:

> *Mixta munera decaprotiae et icosaprotiae, ut Herennius Modestinus ... decrevit: nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et corporale ministerium gerunt et pro omnibus defectorum fiscalia detrimenta resarciunt* (D. 50.4.18.26: *Archadius Charisius libro singulari de muneribus civilibus*).

[98] Il problema della tassazione tardoantica è, in realtà, molto complesso e le soluzioni proposte dagli studiosi sono assai disparate. La migliore trattazione mi sembra ancora quella di Déléage 1945, mentre la spiegazione più convincente del meccanismo della *iugatio-capitatio* quella di Mazzarino 1951; cfr. *idem, L'impero romano*, Roma-Bari 1973, pp. 588 ss.

[99] Cfr. Revillout 1857, p. 224: « Ce long intervalle correspond précisément à toutes la période comprise par les constitutions du Code Théodosien, dans lequel la *locatio conductio* n'a pas de titre particulier ». Cfr. anche E. Levy, ' Von römischen *Precarium* zur germanischen Landleihe ', in *ZSav* 66, 1948, pp. 17 ss.

[100] Cfr. Grelle 1963, p. 62, nota 42, che precisa che si debba trattare di un provvedimento posteriore a Settimio Severo.

È possibile che con questo provvedimento vada collegato un frammento di Ulpiano con cui si ordina ai governatori delle province di richiamare nelle proprie sedi quei decurioni che si erano trasferiti allo scopo di costringerli ad adempiere ai doveri connessi con le proprie funzioni [101]. Se questo collegamento fosse corretto, avremmo qui un'anticipazione di un fenomeno tipico del quarto secolo quando i curiali abbandonavano le proprie cariche perché oppressi dai *munera* cui erano sottoposti.

In ogni caso, un'importante legge di Costantino ricorda che ogni decurione era responsabile per la raccolta delle tasse relative ad una precisa parte di territorio (*portio*) dove egli stesso avesse delle proprietà oppure vi fossero dei coloni o altri contribuenti [102]. L'imperatore interveniva per impedire che ad alcun decurione venissero indebitamente attribuite le responsabilità di un altro decurione o di un territorio che non gli spettava:

> *Unusquisque decurio pro ea portione conveniatur, in qua vel ipse vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit; neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur. Id enim prohibitum esse manifestum est et observandum deinceps, quo iuxta hanc nostram provisionem nullus pro alio patiatur iniuriam* (*CTh.* 11.7.2: *Imp. Constantinus A. ad Pacatianum vicarium Britanniarum*).

Successivamente lo stesso imperatore emise la famosa costituzione del 332, dalla quale risulta che, prima ancora che un decurione, il proprietario che accoglieva un colono fuggitivo era responsabile per le tasse che tale colono evitava

[101] D. 50.2.1: *Decuriones, quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses provinciae in patrium solum revocare et muneribus congruentibus fungi curet* (*Ulpianus libro secundo opinionum*). Cfr. M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1933, p. 470, nota 18. Non sono d'accordo con F. Jacques, *Le privilège de la liberté: politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain* (161-244), Paris 1984, p. 350, che ha sminuito l'importanza delle obbligazioni fiscali dei decurioni testimoniate da questo frammento: « ... nous sommes d'avis de dédramatiser l'affaire. Il s'agit de *munera*, donc d'abord d'une forme d'evasion fiscale, donc d'une fraude ». Non c'è nulla nel testo da cui si possa ricavare che i decurioni non abbandonassero le loro proprietà. D'altra parte, Jacques non cita mai nel suo libro D. 50.4.18.26. Sulla posizione dei decurioni cfr. P.D.A. Garnsey, ' Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy in the Empire ', in *ANRW* 2.1, 1974, pp. 229-252, e, più recentemente, Duncan-Jones 1990, pp. 159 ss.

[102] Seguo l'interpretazione di Cérati 1968, p. 30. Diversamente pensava Pallasse 1950, p. 37, secondo il quale *tributarius* qui indica un contadino che, come il colono, lavorava alle dipendenze del decurione. Così interpretano ora anche Mircovic 1986, p. 68, nota 11 e H.-J. Horstkotte, *Die Steurhaftung im spätrömischen Zwangsstat*, Frankfurt 1988, p. 64. Ma se così fosse, non vedo perché l'imperatore si sarebbe dovuto rivolgere ai decurioni e non semplicemente ai proprietari. Ritengo, pertanto, che nel testo *eius* di *tributarius* si riferisca a *portio* e non a *decurio*. Sui *tributarii* cfr. C.R. Whittaker, ' Labour Supply in the Later Roman Empire ', in *Opus* 1, 1982, pp. 171-179.

di pagare [103]. Questa legge è stata indicata, da alcuni studiosi, come quella che introdusse per la prima volta il vincolo dei coloni alla terra o, ancor più comunemente, come quella che presupponeva già l'esistenza di tale vincolo. Goffart, invece, ha recentemente respinto entrambe le interpretazioni, sostenendo che nella legge non c'è alcun riferimento al vincolo dei coloni [104]. A mio avviso l'opinione di Goffart va condivisa. La legge, infatti, dice che colui che nascondeva il colono di un altro proprietario [105] avrebbe dovuto non solo restituirlo alla sua *origo*, ma anche versare la *capitatio* non pagata durante la sua assenza. La legge, quindi, imponeva ai coloni di tornare alla propria *origo*, in quanto essi erano debitori della *capitatio* allo stato, ma non dimostra che gli stessi coloni non erano liberi di spostarsi qualora non fossero sottoposti a tale obbligazione. In altri termini, la legge non può essere addotta come prova del fatto che i coloni erano legati alla terra. Se ciò è vero, si può ricavare anche che l'imperatore interveniva non per andare incontro alle esigenze dei proprietari privati, quanto piuttosto per difendere gli interessi dello stato. D'altro canto, però, si può certamente sostenere che questa legge rappresentava indirettamente una prima limitazione alla piena libertà di movimento dei coloni. La legge, inoltre, invitava i proprietari dei coloni che avessero progettato la fuga a tenerli incatenati per costringerli a svolgere quelle funzioni che spettavano ad uomini liberi con una punizione analoga a quella riservata agli schiavi. Pertanto, qui si riscontra anche un peggioramento della condizione giuridica dei coloni:

> *Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur inplere* (*CTh.* 5.17.1: *Imp. Constantinus ad provinciales*, a. 332).

[103] A. Puglisi, 'Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino', in *Labeo* 23, 1977, p. 314, ritiene che la responsabilità della *iugatio* non pagata ricadesse sugli altri membri della comunità contadina di cui faceva parte il colono fuggitivo. Ma egli generalizza un'informazione proveniente dall'Egitto e riguardante i contadini proprietari e non i coloni.

[104] Questa è la conclusione degli studi più recenti sul colonato: cfr. Goffart 1974, pp. 70 ss., e Eibach 1977, pp. 51 s.: « Zur Zeit Konstantins haben wir demnach keinen konkreten Hinweis auf eine durchgängige Anwendung des origo-Prinzip in Richtung auf eine zwangsweise Bodenbindung des Pächter-Kolonen ».

[105] L'espressione *alieni iuris* non è impiegata in senso tecnico, non implica cioè una *capitis deminutio* del colono, ma si riferisce semplicemente — come in *CTh* 5.17.2, citata più avanti a nota 116 — a un colono che lavorava per un altro proprietario: cfr. Pallasse 1950, p. 30, nota 47, e Goffart 1974, pp. 71 s. Sul problema è ora tornata Mircovic 1986.

9. *Coloni imperiali e coloni privati*

Dall'inizio del quarto secolo fino a Valentiniano e Valente, l'interesse degli imperatori si concentrò principalmente sui coloni impiegati sulle proprietà imperiali [106]. Fu per questi coloni la cui *origo* [107] sembra che fosse indipendente da ogni giurisdizione municipale, che il *ius colonatus* fu isolato per la prima volta.

Ai coloni del fisco veniva riservata una speciale attenzione già in epoca severiana. Da un passo di Callistrato sappiamo infatti, che questi coloni erano esenti da ogni *munus* nei confronti delle città affinché potessero svolgere più opportunamente le loro funzioni sulle terre del fisco [108]:

> *Coloni quoque Caesaris a muneribus municipalibus liberantur, ut idoniores praediis fiscalibus habeantur* (D. 50.6.6(5).11: *Calistratus libro primo de cognitionibus*).

Circa un secolo dopo, Costantino ordinava che i coloni delle proprietà private dell'imperatore non dovevano partecipare né degli onori né degli oneri di una città [109]:

[106] Ai coloni imperiali hanno dedicato uno specifico interesse Pallasse 1950, pp. 21 ss., e Eibach 1977, pp. 75 ss., il quale ha negato che sia possibile fare una distinzione tra i coloni del *patrimonium* e quelli della *res privata* sulla base della esistente documentazione giuridica. Sulla differenza tra *fundi patrimoniales* e *fundi rei privatae* cfr. ora R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV au V siècle*, Roma 1989, pp. 669 ss.

[107] Per la definizione di *origo* cfr. D. Nörr, '*Origo*. Studien zur Orts-Stadt und Reichszugehörigkeit in der Antike', in *RHD*, 1963, p. 526: « Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft oder zu einem bestimmte Orte bringt man üblicherweise unter den Begriff *origo* ». È interessante mettere a confronto un frammento di Ulpiano (D. 50.1.2: *Municipem aut nativitas facit aut manumissio aut adoptio*) con un rescritto di Diocleziano (*C. I.* 10.40.7: *Cives quidem origo manumissio adlectio vel adoptio... facit*). A. Visconti, 'Note preliminari sull'*origo* nelle fonti imperiali romane', in *Studi di Storia e Diritto in onore di C. Calisse*, Milano 1940, p. 95, ha già osservato la sostituzione di *municeps*, che dal significato originario di « cittadino di un *municipium* » (cfr. Berger 1953, p. 590) passò a quello di « curialis », con *civis*. Ciò fu dovuto al fatto che il concetto di *civitas* era cambiato dopo che la *Constitutio Antoniniana* aveva fatto di Roma la *communis patria*. Altrettanto significativa è, a mio avviso, la sostituzione di *nativitas* con *origo*, che divenne così il nuovo strumento concettuale con cui si stabilì il luogo di appartenenza amministrativa.

[108] Cfr. E. Lo Cascio, 'Patrimonium, ratio privata, res privata', in *AIIS* 3, 1971-72 [1975], pp. 84 s., nota 60, il quale osserva che questo intervento di Callistrato può rappresentare il superamento di una precedente misura (D. 50.1.38.2) in base alla quale i *coloni praediorum fisci* erano invece tenuti ad adempiere ai *munera*.

[109] Un provvedimento analogo per i coloni privati fu preso solo nel 396: *C. I.* 11.48.11 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. ad populum*): *Originarios colonos nullis privilegiis, nulla dignitate, nulla census auctoritate excusari praecipimus, sed amputatis omnibus, quae aliquotiens per gratiam sunt elicita, domino vel fundo esse reddendos.*

> *Nullus omnino originalis colonus rei privatae nostrae ad aliquos honores vel quaelibet alia civitatis munera devocetur* (*C. I.* 11.68.1: *Imp. Constantinus A. ad Constantium pp.*).

È importante osservare che l'espressione *colonus originalis* appare qui per la prima volta [110]. È possibile che col suo provvedimento Costantino abbia voluto separare l'*origo* di questi coloni da quella di ogni municipalità e, quindi, farli dipendere dal punto di vista amministrativo direttamente dalle proprietà imperiali [111].

Un'altra legge dello stesso imperatore vietava ai coloni delle terre imperiali di essere impiegati o come amministratori o come coltivatori o di lavorare a qualsiasi altro titolo sulle proprietà dei privati:

> *Colonos nostros, qui sunt privati vel ad ratiocinia gerenda vel ad colendos agros idonei, retrahi iubemus ac tantum colendis nostris rebus addici, quin etiam in posterum observari, ne quis eorum rem privatam cuiusquam gerendam aut aliquid ministrandum suscipiat* (*C. I.* 11.68.2: *Imp. Constantinus A. Ianuario comiti Orientis*).

In una legge di Costanzo e Costante del 342 l'espressione *ius colonatus* appare per la prima volta e, per quanto possa sembrare paradossale, tale *ius* veniva rivendicato da alcuni coloni che intendevano ricavarne dei privilegi. Gli imperatori intervenivano per impedire che alcuni proprietari, prendendo in affitto della terra imperiale, pretendessero di godere dell'esenzione dalle tasse. Essi stabilirono che avrebbero goduto del privilegio dell'esenzione solo quei coloni che non possedevano più di 25 iugeri di terra in proprietà privata e che coltivavano personalmente la terra presa in affitto dall'imperatore:

> *Quoniam sublimitas tua suggessit multos declinantes obsequia machinari, ut privilegia rei privatae nostrae colonatus iure sectantes curialium nominationes declinent, sancimus, ut quicumque ultra XXV iugera privato dominio possidens ampliorem ex re privata nostra iugerationis modum cultura et sollicitudine propria gubernaverit, omni privilegiorum vel originis vel cuiuslibet excusationis alterius frustratione submota curiali consortio vindicetur* (*CTh* 12.1.33: *Impp. Constantius et Constans AA. Rufino comiti Orientis*, a. 342).

Dopo questa legge, però, furono emanate alcune leggi dagli imperatori Valentiniano e Valente in seguito alle quali la posizione dei coloni imperiali subì un notevole deterioramento. Nel 364 la loro condizione divenne ereditaria [112].

[110] Ch. Saumagne, ' Du rôle de l'*origo* et du *census* dans la formation du colonat romain ', in *Byzantion* 12, 1937, pp. 508 e 515, nota 2, sostiene che da questa legge risulta che lo *ius originarium* legava già i *coloni patrimoniales* alla terra. *Contra* Pallasse 1950, p. 22, n. 20, e Eibach 1977, p. 78, nota 167: « Wirtschaftliche Interessen und nicht die Frage der Herkunft bzw. die standesmässige Bindung an den Boden spielen hier die Hauptrolle ».

[111] Cfr. Pallasse 1950, pp. 21 s.

[112] Cfr. Jones 1974, p. 294.

Valentiniano e Valente vietarono a questi coloni, ai loro figli e nipoti di impegnarsi in qualsiasi altra attività, compreso perfino il servizio militare:

> *Servi atque coloni, etiam eorum filii vel nepotes, vel quicumque de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad officia convolaverint diversa, reddantur, etiamsi armatae habuerint sacramenta militiae* (*C. I.* 11.68.3: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Equitium magistrum equitum et peditum*).

Se da una parte questa legge prova che la condizione dei coloni era ancora a pieno titolo quella di uomini liberi, dal momento che erano considerati in grado di svolgere il servizio militare [113], dall'altra una diversa costituzione degli stessi imperatori modificò gravemente tale condizione. Essi, infatti, ordinarono che i figli nati da un decurione e da una inquilina [114] appartenente alle proprietà imperiali avrebbero dovuto seguire la condizione della madre:

> *Nati ex inquilinarum nostrae domus matrimonio et patre decurione non patrum suorum, verum matrum condicionem sequantur* (*C. I.* 10.32.29: *Impp. Valentinianus et Valens AA. Germaniano pp. Galliarum*, a. 365).

Questa norma era in netto contrasto con il principio giuridico secondo il quale i figli nati in seno ad un matrimonio legittimo (*iustae nuptiae*) dovevano seguire la condizione del padre [115]. Due anni più tardi, questa nuova regola fu estesa ai figli nati dall'unione di un qualsiasi *ingenuus* con una colona o una schiava delle proprietà imperiali. In questo caso l'esplicito accostamento della colona alla schiava rende ancora più evidente l'aggravamento della condizione giuridica dei coloni imperiali:

> *Ex ingenuo et colonis ancillisque nostris natos natasve origini, ex qua matres eorum sunt, facies deputari* (*C. I.* 11.68.4: *Imppp. Valentinianus et Valens et Gratianus AAA. ad Florianum comitem rerum privatarum*).

Come si è detto, quindi, gli imperatori tra Costantino e Valentiniano e Valente si occuparono essenzialmente dei coloni imperiali [116]. Ciò sembra confermato anche dal fatto che nel principale titolo del Codice Giustinianeo riguardante i coloni (11.48: *De agricolis censitis vel colonis*), ci sono tre leggi precedenti a Valentiniano e Valente e solo una di esse riguarda i coloni di proprietari privati.

[113] Cfr. Whittaker 1987, p. 113.

[114] Per la differenza tra coloni e inquilini cfr. l'ipotesi proposta da P. Rosafio, ' Inquilinus ', in *Opus* 3, 1984, 121-131.

[115] D. 1.5.19 (*Celsus libro vicensimo nono digestorum*): *Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur; vulgo quaesitus matrem sequitur.*

[116] Questa speciale attenzione per i coloni imperiali è evidente ancora nel 386, quando fu emessa una legge in cui per i proprietari che nascondevano questi coloni veniva stabilita una multa più alta rispetto a quelli che nascondevano i coloni dei privati: *CTh* 5.17.2: *Quisquis colonum iuris alieni aut sollicitatione susceperit aut occultatione celaverit, pro eo, qui privatus erit, sex auri uncias, pro eo, qui patrimonialis, libram auri cogatur inferre.*

Si tratta di una legge di Costanzo che ordinava a quei proprietari che vendevano o donavano un fondo di non trattenere per sé i coloni che lavoravano sul quel fondo allo scopo di trasferirli su altre proprietà [117]:

> *Si quis praedium vendere voluerit vel donare, retinere sibi transferendos ad alia loca colonos privata pactione non possit* (*C. I.* 11.48.2.pr.: *Imp. Constantius A. ad Dulcitium consularem Aemiliae*, a. 357).

Neanche questa legge, comunque, aveva lo scopo di difendere un qualche particolare interesse dei proprietari privati, ma si trattava evidentemente di un provvedimento di natura amministrativa connesso con la costituzione di Costantino del 332. Con tale legge, infatti, si voleva impedire che i coloni, una volta trasferiti dall'*origo* dove erano stati registrati, non pagassero più la *capitatio*. In questo senso, a mio avviso, va anche intesa l'espressione *privata pactio* [118], che avrebbe escluso che i coloni venissero registrati nei nuovi luoghi in cui fossero stati trasferiti dal proprietario.

Ma credo che dalla stessa legge si possa dedurre una conclusione ancora più importante. La legge, infatti, per un verso costituisce, dopo quella del 332, un'ulteriore limitazione alla libertà di movimento dei coloni, ma per un altro dimostra che il vincolo legale alla terra non era stato ancora introdotto. In caso contrario, infatti, non ci sarebbe stato bisogno di un provvedimento che impedisse il trasferimento dei coloni da un fondo ad un altro.

Tra le poche costituzioni relative ai coloni privati precedenti a Valentiniano e Valente, e conservate sotto altri titoli del Codice Giustinianeo, la più importante è quella di Costantino che vietava ai proprietari di chiedere ai propri coloni una somma maggiore di quella fissata (*superexactio*) e dava facoltà a questi ultimi di ricorrere in tribunale per ottenere il riconoscimento di tale diritto:

> *Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactus est, adeat iudicem, cuius primum poterit*

[117] Successivamente, una legge di Arcadio e Onorio stabilì che, se un proprietario di due fondi aveva spostato alcuni coloni da un fondo ad un altro che ne era poco provvisto, i coloni sarebbero potuti rimanere sul nuovo fondo anche nel caso in cui questo avesse cambiato proprietario, purché il vecchio proprietario si fosse impegnato a rendere anche i figli dei coloni stessi: *C. I.* 11.48.13.1 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio pp. Galliarum*, a. 400): *Illud etiam servandum est, ut, si quando utriusque fundi idem dominus de possessione referta cultoribus ad eam colonos quae laborabat tenuitate transtulerit, idemque fundi ad diversorum iura dominorum qualibet sorte transierint, maneat quidem facta translatio, sed ita, ut praedii eius dominus, a quo coloni probantur fuisse transducti, translatorum agnationem restituat.* Con questa misura si può affermare che il vincolo dei coloni alla terra — che, come si ipotizzerà più avanti, fu introdotto da Valentiniano e Valente — fu trasformato in vincolo ai padroni della terra. Questa distinzione si trova formulata in P. Collinet, 'Le colonat dans l'Empire Romain', in *Rec. de la Soc. J. Bodin*, II. *Le Servage*, Bruxelles 1937, p. 88. Per quanto riguarda il principio dell'indissolubilità delle famiglie esso fu formulato da Costantino (*C. I.* 3.38.11).

[118] Cfr. Goffart 1974, p. 72.

> *habere praesentiam, et facinus comprobet, ut ille, qui convincitur amplius postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum prohibeatur, prius reddito quod superexactione perpetrata noscitur extorsisse* (*C. I.* 11. 50.1: *Imp. Constantinus A. ad Maximum vicarium Orientis*).

Come ha sottolineato Goffart, lo scopo di questa legge era chiaramente quello di proteggere gli introiti dei coloni e, di conseguenza, di assicurarsi che le loro capacità di contribuenti non venissero intaccate [119]. Mi sembra quindi che abbiamo qui una ulteriore conferma del fatto che la legislazione imperiale prima di Valentiniano e Valente riguardasse sostanzialmente i coloni delle proprietà imperiali e che prendesse in considerazione i coloni delle proprietà private solo quando entravano in gioco gli interessi dello stato. Valentiniano e Valente, pur conservando questo atteggiamento fondamentalmente immutato, furono costretti, però, a prendere importanti provvedimenti volti a difendere gli interessi dei proprietari privati, i quali erano sempre più gravemente danneggiati dalle frequenti fughe dei loro coloni. Nonostante la costituzione del 332, infatti, questo fenomeno non era cessato. Al contrario, esso era diventato sempre più acuto come dimostrano le numerose misure che venivano adottate allo scopo di arginarlo. Fu così che le restrizioni che, come si è visto, erano state gradualmente introdotte per limitare la libertà e i diritti dei coloni imperiali furono estese anche ai coloni che lavoravano sulle terre dei privati [120]. Esaminiamo questo processo ancora una volta sulla base delle costituzioni più significative a noi pervenute.

Come misura adottata per frenare la fuga dei coloni può essere interpretata già una legge di Costanzo II, che a prima vista sembra solo voler concedere un privilegio ai senatori [121]. Questa legge, infatti, esentava i senatori dalla responsabilità per il pagamento delle tasse dei coloni che erano fuggiti, ma solo a condizione che essi stessi non nascondessero coloni fuggitivi provenienti da proprietà altrui. Con questo provvedimento è possibile che l'imperatore abbia voluto indurre i senatori — che erano, specialmente nella parte occidentale dell'impero, proprietari di estesi latifondi — a non attirare i coloni che lavoravano sulle terre di altri:

> *Compertum est pro colonis profugis ad exsolvenda vos fiscalia conveniri. Iubemus igitur si nihil ex eorundem terris senatorum quemquam possidere constiterit, ut nulla cuiquam pensitandi pro his qui aufugerint necessitas imponatur* (*CTh.* 11.1.7: *Impp. Constantius et Constans AA. ad senatum*).

Il problema dei coloni fuggitivi viene poi esplicitamente menzionato in una legge di Valentiniano e Valente dove si ordina a questi coloni di tornare presso i legittimi proprietari. Si aggiunge, inoltre, che, se dopo una opportuna indagine,

[119] Goffart 1974, pp. 68 s.

[120] Così già Pallasse 1950, pp. 25 s.

[121] G. Gera - S. Giglio, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, 1984, pp. 71 ss., inseriscono la legge in questo contesto.

un proprietario era riconosciuto responsabile di nascondere un colono altrui, egli era tenuto a versare le imposte non pagate; se, invece, nascondeva uno schiavo fuggitivo, era soggetto ai provvedimenti già previsti per un tale caso [122]. La legge stabilisce ancora che, se il presunto fuggitivo dichiarava di essere una persona di condizione plebea [123] o libera e la sua dichiarazione si fosse provata corrispondente al vero, questi non avrebbe dovuto essere importunato e gli si sarebbe dovuta concedere la libertà di tornare nel suo luogo di provenienza [124]:

> *Si quis etiam vel tributarius repperitur vel inquilinus ostenditur, ad eum protinus redeat, cuius se esse profitetur. Nihilo minus etiam eo pergat indago, ut cucta rimando cognoscat, utrum is fuerit petitionis hortator, qui iniquae retentionis invidiam aliquo necesse habuerit colorare velamine: ut, si colonus eadem occulere arte quaesiverit, indemnitatem sarciat tributorum, si servos ad eam poenam, quae dudum est legibus constituta teneatur. Quisquis autem plebeium se adserit esse vel liberum, fide rei ostensa ab omni molestia vindicetur et ea loca, ex quibus eum esse clarueriť, remittatur* (*CTh.* 10.12.2-4: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum pp.*).

Da una legge molto interessante di Valentiniano, Valente e Graziano, con la quale si richiamavano ancora i coloni fuggitivi e li si obbligava a restituire le tasse, veniamo a sapere che cosa poteva accadere ad un colono dopo che egli aveva trovato un nuovo proprietario. Intanto egli poteva assumere due diversi atteggiamenti: o farsi riconoscere come colono fuggitivo e debitore di tasse non versate allo stato oppure presentarsi come una persona libera [125]. Nel primo caso, egli poteva coltivare la terra del nuovo proprietario e consegnargli i prodotti senza ricevere alcuna mercede: in questo caso il proprietario, oltre a restituirlo al legittimo proprietario, avrebbe dovuto versare le imposte dovute dal colono. Nel secondo caso, invece, si poteva stabilire un contratto tra il colono e il nuovo proprietario in base al quale il primo avrebbe ricevuto in cambio del proprio

[122] Si tratta di *C. I.* 6.1.4 (*Imp. Constantinus A. ad Valerianum*, a. 317) contro i proprietari che accoglievano gli schiavi fuggitivi *in domum vel in agrum.*

[123] La stessa distinzione tra *tributarius* e *plebeius* si troverà poi in Sidonio, *Ep.* 5.19, da dove risulta che un *tributarius* non poteva sposare una donna di condizione libera.

[124] Dal punto di vista terminologico si può osservare che la posizione del *tributarius* è distinta da quella dell'*inquilinus*, mentre la parola *colonus* sembra avere un valore più generale e abbracciare le due categorie. La stessa distinzione terminologica troviamo in *C. I.* 11.48.12.pr. (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Florentio*): *Servos vel tributarios vel inquilinos apud dominos volumus remanere.*

[125] In *C. I.* 11.48.12.1-2 (cfr. nota precedente) si dirà poi che un proprietario doveva accertarsi prima di accogliere qualcuno che si trattasse di un *ingenuus*, altrimenti, se egli avesse accolto un colono fuggitivo che si fosse presentato come una persona libera, sarebbe stato sottoposto al pagamento di una multa: *Sed aut cognitum sibi ingenuum unusquisque suscipiet, aut eum qui se liberum esse simulaverit a se submovebit metuens his quae statuta sunt obnoxius fieri. Si quis igitur ex memoratis fugitivis apud quemlibet fuerit repertus, duodecim libras argenti fisco nostro inferat detentator, ipsi autem cuius fuit praeter eundem fugitivum alterum etiam eiusdem aestimationis inferre decernimus.*

lavoro una parte del raccolto o una ricompensa fissata in denaro: in questo caso il versamento delle imposte sarebbe toccato al colono stesso:

> *Omnes profugi in alieno latebras collocantes cum emolumentis tributariis, salva tamen moderatione, revocentur, scilicet ut si, apud quos homines reperiuntur, alienos esse noverant fugitivos et profugis in lucrum suum usi sunt, hoc est sive excoluerunt agros fructibus dominis profuturos sive aliqua ab isdem sibi iniuncta novaverunt nec mercedem laboris debitam consecuti sunt, ab illis tributa quae publicis perierunt functionibus exigantur. Ceterum si occultato eo profugi, quod alieni esse videntur, quasi sui arbitrii ac liberi apud aliquem se collocaverunt aut excolentes terras partem fructuum pro solo debitam dominis praestiterunt cetera proprio peculio reservantes, vel quibuscumque operis impensis mercedem placitam consecuti sunt, ab ipsis profugis quaecumque debentur exigantur: nam manifestum est privatum iam esse contractum* (*C. I.* 11.48.8.pr-1: *Impp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp.*).

Interessante in questa legge è il riferimento ad un *privatum contractum* tra proprietario e colono, che avrebbe dovuto sostituire il contratto di *locatio-conductio*, che, come si è visto, era ormai caduto in desuetudine. Appare evidente che a tale contratto non veniva riconosciuto alcun valore legale dallo stato, che, in seguito alla riforma fiscale dioclezianea, era ormai interessato soltanto a che i coloni fossero registrati presso la loro *origo* ai fini della riscossione della *capitatio*. Dalla legge si ricava, inoltre, un'altra importante informazione. Si dice, infatti, che, se il colono veniva assunto come salariato, il nuovo proprietario gli avrebbe corrisposto una ricompensa in moneta (*merces*). Il colono avrebbe, invece, pagato il canone in natura [126], se l'accordo avesse previsto un rapporto di affitto [127].

Vediamo ora quali erano le cause delle frequenti fughe dei coloni dalle terre assegnate loro da coltivare. Recentemente una spiegazione è stata fornita da Carrié che ha giustamente posto l'accento sui risvolti fiscali di questo fenomeno: « Tout

[126] Nel 366 una legge proibiva ai proprietari di costringere i contadini a effettuare pagamenti in denaro a meno che una tale pratica non fosse richiesta dalla consuetudine del podere: *C. I.* 11.48.5 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Oricum praesidem Tripolitanae*): *Domini praediorum id quod terra praestat accipiant, pecuniam non requirant, quam rustici optare non audent, nisi consuetudo praedii hoc exigat.* Cfr. Vera 1986, pp. 368 s.

[127] Noi non sappiamo quanto sia lecito generalizzare da una notizia come questa, ma essa sembra accordarsi bene con la situazione economica più generale che si era venuta a creare dopo la riforma monetaria di Costantino, che aveva basato il nuovo sistema monetario sulla moneta d'oro, che era detenuta quasi esclusivamente dalle classi più elevate. Secondo l'interpretazione di Mazzarino 1951, pp. 75 s., di un famoso passo del *de rebus bellicis* (su cui, cfr. il commento nell'ed. di A. Giardina, pp. 51 s.), le classi più umili, detentrici di moneta divisionale, vennero rovinate dalla decisione di Costantino di abbandonare al proprio destino questa moneta che era stata fino ad allora protetta dal corso forzoso imposto dallo stato. Vera 1986, pp. 367 ss., ha ora dimostrato che i coloni effettuavano i loro pagamenti in natura, che poi giungevano nelle mani dei proprietari trasformati in oro (come attesta Olimp. fr. 44) attraverso l'intervento dei grandi *conductores* o dei *procuratores* o degli *actores*.

individu quittant sa résidence officielle, le lieu où il a été enregistré, est un contribuable perdu pour le fisc. Voila pourquoi les fuites sont si nombreuses — jamais l'expression d'« evasion fiscale » n'à revêtu un sens plus littérale; pourquoi la législation répète sans relâche ses interdictions comminatoires » [128]. Si può supporre che per la stessa ragione i proprietari terrieri avessero tutto l'interesse ad attirare i coloni fuggitivi, in quanto potevano trattenere per sé la maggior parte di *surplus* estratto dai coloni una volta che questi riuscivano ad evadere il fisco. L'ultima legge esaminata dimostra, in definitiva, che erano proprio i nuovi proprietari quelli che traevano i maggiori vantaggi dal nascondere i coloni fuggitivi, mentre per questi ultimi non appare che la situazione venisse tanto migliorata. A queste considerazioni si può aggiungere una teoria più generale, vale a dire quella derivante dagli studi di Chajanov che ha mostrato come sulle proprietà di vaste dimensioni il semplice aumento della manodopera sia l'unico sistema per incrementare la produttività [129]. Se questo è vero, l'asserzione può fornire allora la chiave per spiegare come mai fu introdotto il vincolo generalizzato alla terra che colpiva indifferentemente i coloni contribuenti e quelli che non erano soggetti al pagamento della *capitatio*. La spiegazione starebbe nel fatto che gli imperatori, ad un certo punto, decisero di estendere ai proprietari privati un privilegio che inizialmente avevano riservato per sé, vale a dire quello di immobilizzare la forza-lavoro indipendentemente da ragioni fiscali. Vediamo di analizzare la fase finale di questo processo, partendo proprio da questa distinzione tra coloni tributari e coloni esenti da imposte.

10. *L'introduzione del vincolo alla terra*

L'esistenza di questa distinzione è provata, ad esempio, da una legge con cui Arcadio e Onorio estesero ai coloni privati l'ereditarietà della condizione che, come si è visto, fu introdotta in un primo momento da *C. I.* 11.68.3 per i coloni imperiali:

> *Definimus, ut inter inquilinos colonosve ... suscepti liberi vel utroque vel neutro parente censito statum paternae condicionis agnoscant* (*C. I.* 11.48. 13.pr.: *Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio pp. Galliarum*).

Da qui risulta, appunto, che esistevano dei coloni che non erano *censiti* e che quindi non erano soggetti al pagamento delle imposte. Le leggi esaminate finora che richiamavano i coloni fuggitivi riguardavano soltanto i coloni che erano inseriti nei registri del censo. Per altri, come si è postulato, non esisteva

[128] J. M. Carrié, 'Un roman des origines: les généalogies du « Colonat du Bas-Empire »', in *Opus* 2, 1983, p. 219.

[129] A. V. Chajanov, *On the Theory of Peasant Economy*, ed. Thorner, Homewood Ill., 1966, p. 20.

originariamente nessun obbligo di residenza. Ma ad un certo punto questa situazione mutò. Infatti, una legge relativa alla Palestina, emanata da Valentiniano II, Teodosio e Arcadio, dice che una *lex a maioribus constituta* aveva stabilito che chiunque avesse cominciato a coltivare (in affitto) un pezzo di terra (appartenente ad altri) e a ricavarne dei frutti sarebbe diventato colono e non avrebbe potuto più lasciare la terra [130]. La legge precisa che il vincolo è operante *quodam aeternitatis iure*: si potrebbe collegare, a questo punto, l'espressione con quella di *ius colonatus*, che era stata adoperata a indicare il fondamento giuridico del vincolo già introdotto per i coloni imperiali e che non faceva nessuno specifico riferimento ad obbligazioni di natura fiscale:

> *Cum per alias provincias, quae subiacent nostrae serenitatis imperio, lex a maioribus constituta colonos quodam aeternitatis iure detineat, ita ut illis non liceat ex his locis quorum fructu relevantur abscedere nec ea deserere quae semel colenda susceperunt, neque id Palestinae provinciae possessoribus suffragetur, sancimus, ut etiam per Palestinas nullus omnino colonorum suo iure velut vagus ac liber exsultet, sed exemplo aliarum provinciarum ita domino fundi teneatur, ut sine poena suscipientis non possit abscedere: addito eo, ut possessionis domino revocandi eius plena tribuatur auctoritas* (*C. I.* 11.51: *Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio pp.*).

Da parte degli studiosi si è sempre ritenuto che la *lex a maioribus constituta* cui si fa qui riferimento è andata perduta, ma credo che sarebbe stato abbastanza strano se i compilatori del Codice Giustinianeo avessero omesso una legge di tale portata. A mio avviso, il mistero si chiarisce se a *maiores* non si dà il senso generico di « antenati », ma quello più particolare di « predecessori » [131]. In tal caso, si può avanzare l'ipotesi che la *lex a maioribus constituta* sia una legge del 366 indirizzata al prefetto del pretorio delle Gallie con cui Valentiniano e Valente (predecessori, appunto, di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio) ordinarono ai governatori delle province di richiamare alle loro sedi tutti i coloni indipendentemente dal sesso, dalla funzione e dalla condizione sia che essi vi fossero *censiti* o che vi fossero solo nati e cresciuti:

> *Omnes omnino fugitivos [adscripticios] colonos vel inquilinos sine ullo sexus muneris condicionisque discrimine ad antiquos penates, ubi censiti*

[130] Contro Eibach, che negava che questo provvedimento fosse stato adottato per favorire i proprietari, cfr. quanto dice E. Lo Cascio nella sua recensione in *Athenaeum* 54, 1979, p. 495: « ... che in effetti il legame alla terra sia concepito come un beneficio per il proprietario e che il legislatore si preoccupi di estendere ai *domini* della Palestina simile beneficio lo mostra l'uso di *suffragari* a indicare il genere di conseguenze che ha per il proprietario il vincolo posto ai coloni ».

[131] Cfr. C. Tomulescu, 'Über die *lex a maioribus constituta*', in *RIDA* 14, 1967, pp. 435 s., il quale, sebbene ritenga che qui *maiores* significhi « Vorgängern » (come in *CTh.* 7.32.11) piuttosto che « Ahnen », ricava tuttavia la conclusione che la *lex a maioribus constituta* sarebbe stata promulgata tra il 244 e il 332.

atque educati natique sunt, provinciis praesidentes redire compellant (*C. I.* 11.48.6: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum pp. Galliarum*, a. 366) [132].

Ulteriori informazioni su questa *lex* possiamo ricavare da due costituzioni relative a due diverse regioni dell'impero. Nel 371 una legge di Valentiniano, Valente e Graziano stabilì che tutti i coloni dell'Illirico e delle regioni circostanti erano legati alla terra non a causa dei loro obblighi fiscali, ma per il fatto stesso di essere coloni. I coloni fuggitivi sarebbero stati richiamati e messi in catene, in modo analogo a come aveva stabilito Costantino nel 332 per i coloni debitori della *capitatio*. La legge non dice che questa tassa era stata abolita nella regione, ma è possibile che ciò fosse avvenuto in quanto a coloro che avessero accolto dei coloni fuggitivi non veniva imposto di versare la *capitatio* allo stato, ma di pagare una multa fissata dal giudice in base al danno provocato dall'abbondono della coltivazione, in modo che permanesse — precisa la legge — una punizione per coloro che avessero dato rifugio ad uno sconosciuto:

> *Colonos inquilinosque per Illyricum vicinasque regiones abeundi rure, in quo eos originis agnationisque merito certum est immorari, licentiam habere non posse censemus. Inserviant terris non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque subdantur, maneatque eos poena, qui alienum et incognitum recipiendum esse duxerint, tam in redhibitione operarum et damni, quod locis quae deseruerant factum est, quam multae, cuius modum in auctoritate iudicis collocamus* (*C. I.* 11.53.pr.-1: *Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp.*).

Successivamente, una legge di Teodosio, Onorio e Arcadio, con la quale veniva abolita la *capitatio humana* in Tracia, dice che i coloni non potevano più lasciare la terra non in virtù di un vincolo tributario (*nexus tributariae sortis*), ma a causa di un *ius originarium*:

> *Per universam diocesim Thraciarum sublato in perpetuum humanae capitationis censu iugatio tantum terrena solvatur. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario iure teneantur, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur, nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem* (*C. I.* 11.52.1.pr.-1: *Imppp. Theodosius Arcadius et Honorius AAA. Rufino pp.*).

Questo *ius originarium*, quindi, così come il *ius aeternitatis* di *C. I.* 11.51, richiama il *ius colonatus* che abbiamo visto stabilito inizialmente per i coloni delle proprietà imperiali i quali erano stati per primi legati alla terra ed erano stati

[132] La parola *adscripticius* è comunemente considerata interpolata. Secondo A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic Administrative Survey*, Oxford 1964, II, p. 259, nota 68, essa compare per la prima volta in una legge di Zenone (*C. I.* 1.12.6.9).

definiti *coloni originales*. In questa legge, inoltre, mi sembra che si dica abbastanza esplicitamente che i coloni esenti dal pagamento della *capitatio* non erano obbligati a rimanere sul fondo prima dell'adozione di questo provvedimento.

11. *Conclusioni*

La continuità che Fustel tentava di stabilire tra gli affittuari dell'età classica e i coloni del tardo impero non trova riscontro nelle fonti. Nel principato gli affittuari avevano dei precisi diritti che erano previsti dal contratto di *locatio-conductio* le cui regole sono a noi abbastanza note grazie ai numerosi frammenti conservati nel Digesto. Abbiamo la prova che tali regole non esistevano solo in teoria, ma che venivano applicate nella pratica anche a vantaggio delle categorie di affittuari più umili. Sebbene sia possibile rintracciare un progressivo deterioramento sia della posizione giuridica che della condizione economico-sociale degli affittuari nel corso del principato e, in particolare, sia possibile verificare che un numero sempre crescente di essi si indebitava, il processo attraverso cui fu introdotto il vincolo dei coloni tardoimperiali alla terra non si può far risalire direttamente a questa ragione. Nelle fonti giuridiche tardoantiche non c'è mai alcun collegamento tra l'indebitamento dei coloni e il loro legame alla terra. Tuttavia, non si può neanche accettare la tesi sostenuta da alcuni studiosi secondo la quale il colonato deve essere considerato esclusivamente come un diretto risultato della riforma fiscale dioclezianea o della politica di Costantino. Il processo fu più lungo e trova le sue radici nel vincolo introdotto in un primo momento dagli imperatori solo per i coloni che lavoravano sulle terre imperiali. Fu per i coloni imperiali, infatti, che il *ius colonatus* appare isolato per la prima volta in una legge di Costanzo II. Una legislazione particolare per i coloni imperiali era stata già avviata in età severiana, quando questi coloni vennero esentati dagli obblighi municipali. Fu con questa premessa che gli imperatori crearono un *ius originarium* in base al quale ai coloni imperiali fu prima impedita la libertà di movimento e furono, in seguito, progressivamente limitati i diritti, finché la loro condizione addirittura non risultò più assimilabile a quella di uomini liberi. Tale *ius colonatus* fu, infine, esteso da Valentiniano a Valente ai coloni privati, in quanto erano sistematicamente fallite le precedenti misure con cui si era tentato di impedire che tali coloni fuggissero, con il fine di evadere il pagamento delle imposte, dal luogo in cui erano registrati. Fu in questo momento che il colonato divenne una istituzione ufficialmente riconosciuta e generalizzata che colpiva indifferentemente sia i coloni imperiali che quelli privati e, tra questi ultimi, sia quelli che erano iscritti nelle liste del censo sia quelli che non lo erano.

Abbreviazioni supplementari:

Berger 1953 = A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.

Capogrossi Colognesi 1986 = L. Capogrossi Colognesi, *Grandi proprietari, contadini e coloni nell'Italia romana (I-III d.C.)*, in Giardina 1986, pp. 325-365.

Capogrossi Colognesi 1990 = L. Capogrossi Colognesi, 'Economie antiche e capitalismo moderno', in A. Giardina (a cura di), *Società Romana e Impero Tardoantico*, Roma-Bari 1990.

Cérati 1968 = A. Cérati, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas Empire*, Aix-en-Provence 1968.

Clausing 1925 = R. Clausing, *The Roman Colonate*, New York 1925.

Crook 1967 = J. A. Crook, *Law and Life of Rome*, London 1967.

Déléage 1945 = A. Déléage, *La capitation du Bas Empire*, Mâcon 1945.

De Martino 1979 = F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979.

De Neeve 1983 = P. W. De Neeve, 'Remissio mercedis', in *ZSav* 100, 1983, pp. 296-339.

De Neeve 1984 = P. W. De Neeve, *Colonus. Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the early Principate*, Amsterdam 1984.

Duncan-Jones 1990 = R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990.

Eibach 1977 = D. Eibach, *Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung*, Diss. Köln 1977.

Finley 1976 = M. I. Finley, 'Private Farm Tenancy in Italy before Diocletian', in *idem* (a cura di), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, pp. 103-121 (= ed. ital. Roma-Bari 1980).

Finley 1980 = M. I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London 1980 (= ed. ital. Roma-Bari 1981).

Frier 1979 = B. W. Frier, 'Law, Technology and Social Change: The Equipping of Italian Farm Tenancies', in *ZSav* 96, pp. 204-228.

Fustel de Coulanges 1885 = N. D. Fustel de Coulanges, *Le colonat romain*, Paris 1885.

Garnsey 1980 = P. D. A. Garnsey, 'Non-Slave Labour in the Roman World', in *idem* (a cura di), *Non-Slave Labour in the Graeco-Roman World* (Cambridge Philological Society, Suppl. 6) Cambridge 1980, pp. 34-47.

Giardina 1986 = A. Giardina (a cura di), *Società Romana e Impero Tardoantico*, I, Roma-Bari 1986.

Goffart 1974 = W. Goffart, *Capud and Colonates: toward a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974.

Grelle 1963 = F. Grelle, *Stipendium vel tributum*, Napoli 1963.

Heitland 1921 = W. E. Heitland, *Agricola. A Study of Agriculture and Rustic Life in the Greco-Roman World from the Point of View of Labour*, Cambridge 1921.

Hopkins 1980 = K. Hopkins, 'Taxes and Trade in the Roman Empire (200 - AD 400)', in *JRS* 70, 1980, pp. 101-125.

Johne-Köhn-Weber 1983 = K. P. Johne - J. Köhn - V. Weber, *Die Kolonen in Italien und den Westlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Berlin 1983.

Jones 1958 = A. H. M. Jones, 'The Roman Colonate', in *Past and Present* 13, 1974, pp. 1-13 (= Jones 1974, pp. 293-307).

Jones 1974 = A.H.M. Jones, in P. A. Brunt (a cura di), *The Roman Economy*, Oxford 1974.

Kehoe 1988 = D. P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988.

Lo Cascio 1986 = E. Lo Cascio, 'La struttura fiscale dell'impero romano', in *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como 1986, pp. 29-59.

Marcone 1988 = A. Marcone, *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni)*, Como 1988.

Masi 1978 = A. Masi, 'Il problema della remissione della locazione di fondi rustici alla luce di una testimonianza di Columella', in *Studi in memoria di G. D'Amelio* I, Milano 1978, pp. 273-283.

Mayer-Maly 1956 = Th. Mayer-Maly, *Locatio Conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht*, Wien 1956.

Mazzarino 1951 = S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951.

Mircovic 1986 = M. Mircovic, '*Colonus iuris alieni* and the Taxation', in *Opus* 5, 1986, pp. 53-73.

Neesen 1980 = L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben des römischen Kaiserzeit* (27 v. Chr. - 284 n. Chr.), Bonn 1990.

Pallasse 1950 = M. Pallasse, *Orient et Occident à propos du colonat romain au Bas-Empire*, Algier 1950.

Ranovic 1951-1952 = A. Ranovic, 'Il colonato nella legislazione romana dei secoli II-V', in *Rassegna Sovietica* 12, 1951-1952, pp. 62-86; 13, pp. 42-55.

Revillout 1856-1857 = C. Revillout, 'Etude sur l'histoire du colonat chez les Romains', in *Revue historique de droit français et étranger*, 2, 1856-1857, pp. 417-460; 3, pp. 206-268; 343-368.

Sitzia 1978 = F. Sitzia, 'Considerazioni in tema di « periculum locatoris », e di « remissio mercedis »', in *Studi in memoria di G. D'Amelio* I, 1978, pp. 331-361.

Vera 1986 = D. Vera, 'Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità', in Giardina 1986, pp. 367-447.

Weber 1891 = M. Weber, *Die Römische Geschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart 1891 (ed. ital. Milano 1967).

Whittaker 1987 = C. R. Whittaker, 'Circe's Pigs: from Slavery to Serfdom in the Later Roman World', in M. I. Finley (a cura di), *Classical Slavery*, London 1987, pp. 89-122.

I. Bragantini, Cena novendialis?

The author suggests that the use of the expression *cena novendialis* to indicate the banquet that ends a period of family mourning is a mistake arising from a misunderstanding of the source of the expression itself (Tacitus, Ann. VI 5,3).

E. Miranda, Neapolis: due epigrafi sul territorio.

Some Greek inscriptions from the territory of ancient Neapolis, found not far from the town walls and the necropoles, make it possible to define that territory, which comprised an area of about 50 square kilometers. Two epigraphs discovered at the beginning of this century in the area to the northwest of the city are of special interest.

The first, found at Soccavo, is engraved on a candelabrum base with a floreal decoration in relief. The epigraph contains a dedication of the libertus *Pomp(eius) Athenodoros* to his patron, and is datable to the II century BC.

The second one comes from Pianura and is engraved on a boundary stone marking the plot of a man named *Aemilius Sciens*. The epigraph extends over three faces of the stone. The *c* face poses some problems of interpretation. Here, besides the extension of the plot (30 iugeri), the word appears, followed by an *alfa* and by a lacuna. This word can have several meanings. The basic one is ' purchase ' (noun), from which derive the meanings ' rent ', ' sale price ', ' purchase contract '. The interpretation of the letter *alfa* is equally dubious. It could as readily be a number as an abbreviation. The inscription is dated to the late II century BC.

E. Savino, La datazione del cap. 168 del *De mirabilibus auscultationibus* e la più antica citazione dei Germani nella letteratura classica.

The story of the Völkernamen Παννόνιοι-Παίονες with their territorial equivalents Παννονία-Παιονία, suggests that, although it is impossible to evaluate the relationship of dependence between Herodian (VI, 7,6) and chap. 168 of the *De mirabilibus auscultationibus* by the Pseudo Aristoteles, referring to the Παίονες in relation to the Istrum, the latter text, since it mentions the Pannonians, cannot be later than the II cent. B.C.

The current view supporting a date in the III cent. B.C. for chapters 152-178 of the *De mirabilibus auscultationibus*, and the ensuing impossibility of attributing to the Pseudo Aristoteles the first mention of the Germans in Classical literature, are therefore confirmed or, at least, not contradicted.

P. Rosafio, Dalla locazione al colonato: per un tentativo di ricostruzione.

In Late Republican and Early Imperial times, the tenants of rural plots enjoy a set of rights regulated by a *locatio-conductio* contract. During the Principate there is a trend towards a gradual worsening of the contractual position

of tenants and a weakening of their social and economic status. The roots of the institution of tenure however, must not be sought in the indebted tenants of the Principate. The rise of this institution is connected, on the one hand, to the creation of a specific juridical status of the imperial *coloni* and, on the other, to the frequent escapes caused by excessive tax pressure on private lands, which caused this status to be extended to all the *coloni* of the Empire.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE
INV. n. 16183
Dipartimento di Studi del Mondo Classico
e del Mediterraneo Antico

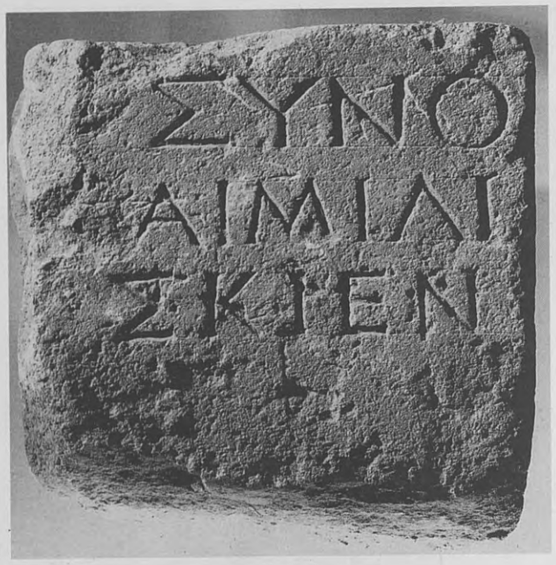

1

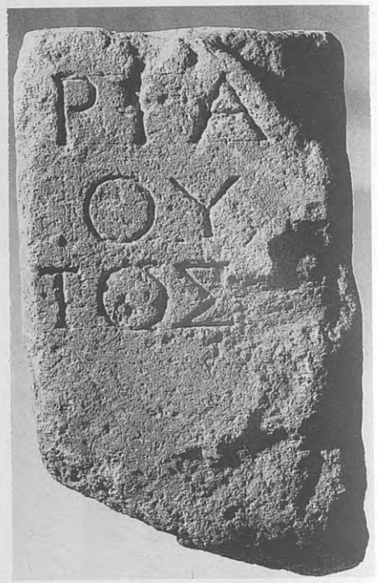

2

4

3

5

1-3. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Cippo. 4-5. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Base di candelabro.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE MCMXCII
NELLO STABILIMENTO «ARTE TIPOGRAFICA» S.A.S.
S. BIAGIO DEI LIBRAI - NAPOLI

ESTUDIO